SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle comunicazioni

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia del demanio

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2004.

Determinazione del contributo all'Università di Trento, per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, così come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università, in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 2002 e determinato in complessivi € 12.194.496,00, dei quali € 9.296.224,00 sono stati già erogati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come si evince dall'allegato *A*;

Vista la nota n. 0037352 del 7 aprile 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università di Trento;

Ritenuto, pertanto, che all'Università di Trento occorre corrispondere, per il medesimo periodo, la somma complessiva di € 2.898.272,00;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di funzionamento spettante all'Università di Trento, per l'anno 2002, è quantificato, secondo le intese citate nelle premesse, in € 12.194.496,00.

2. L'importo a saldo dovuto per lo stesso anno 2002 è determinato in € 2.898.272,00, tenuto conto della somma di € 9.296.224,00 già erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, corrispondente ad € 2.898.272,00, è a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5545 nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.1.2.9 «Altri interventi per le università statali» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 377

ALLEGATO *A*

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO
ANNO 2002

SPESA STATALE

capitolo	descrizione	in Euro
1501(**)	Contributo di funzionamento Università	425.498.023
(1270) 5546	Contributi per indagini scientifiche	390.957
(1271) 5547	Attività sportiva universitaria	7.397.563
1514(**)	Contratti con studiosi ed esperti	7.952.817
(1291) 5491	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	161.757.331
(1516) 5518	Contratti con lettori stranieri	18.592.000
(1276) 5551	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	1.268.418
7301(**)	Spese per la ricerca scientifica (1)	119.577.956
	TOTALE	€ 742.436.065,95

NOTA: Nel bilancio 2001 i numeri dei capitoli erano quelli riportati tra parentesi.
(**) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando il tasso di inflazione effettivo allo stanziamento dell'anno precedente
(1) La quantificazione è data dal 60% del capitolo

PARAMETRI TRENTO

descrizione	(%)
POPOLAZIONE	0,930
TERRITORIO	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,477
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	0,998
VALORE MEDIO	1,643

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	12.194.496
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI	9.296.224
SALDO	2.898.272

COSTRUZIONE PARAMETRI

SUPERFICIE (in kmq)				indice
Italia	Regione Trentino-Alto Adige			
	Trento	Bolzano	Totale	
301.303	6.207	7.400	13.607	4,516
301.303	6.207	3.330	9.537	3,165

anno	UNIVERSITA' ITALIANE			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	1.074.330	376	1.068
1994	93/94	1.121.699	380	1.063
1995	94/95	1.112.189	400	1.090
1996	95/96	1.106.482	407	1.104
1997	96/97	1.091.712	418	1.356
1998	97/98	1.067.248	437	1.413
1999	98/99	914.794	455	1.477
2000	99/00	878.235	480	1.752
2001	00/01	905.272	444	2.891
2002	01/02	1.002.813	474	5.210

anno	UNIVERSITA' DI TRENTO			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	7.738	6	13
1994	93/94	8.547	6	11
1995	94/95	8.529	6	11
1996	95/96	8.419	6	11
1997	96/97	7.923	6	13
1998	97/98	8.745	6	13
1999	98/99	8.402	6	13
2000	99/00	8.182	6	16
2001	00/01	7.511	6	25
2002	01/02	9.322	7	52

anno	INDICI UNIVERSITA'			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	0,720	1,596	1,217
1994	93/94	0,762	1,579	1,035
1995	94/95	0,767	1,500	1,009
1996	95/96	0,761	1,474	0,996
1997	96/97	0,726	1,435	0,959
1998	97/98	0,819	1,373	0,920
1999	98/99	0,918	1,319	0,880
2000	99/00	0,932	1,250	0,913
2001	00/01	0,829	1,350	0,865
2002	01/02	0,930	1,477	0,998

04A11336

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteomarini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 24 settembre 2004 nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini si è verificato un eccezionale evento meteomarino;

Considerato, in particolare, che si sono verificate violente mareggiate che hanno determinato una rilevante erosione con asportazione di sabbia aumentando, conseguentemente, la vulnerabilità della costa, nonché ingressione di acqua marina nei centri abitati della fascia costiera in esame;

Considerato che detto evento ha determinato gravi danni al sistema antropico ed ambientale;

Considerato che l'evento meteomarino del 24 settembre ha causato perdita di vite umane, blocchi della circolazione stradale e ferroviaria, danni alle infrastrutture portuali e turistiche, danneggiamento ed affondamento di numerose imbarcazioni anche adibite a pescherecci, tracimazione dei porti, danneggiamenti al sistema fognario dei centri abitati, alla viabilità comunale e provinciale ed alle linee elettriche e telefoniche;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste del presidente della regione Emilia Romagna prot. n. 20396/04/PGR del 1° ottobre 2004 e 22962/04/PGR del 3 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini in relazione agli eccezionali eventi meteomarini ivi verificatisi il giorno 24 settembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11449

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche;

Considerato che le summenzionate precipitazioni hanno provocato una grave situazione di emergenza alluvionale su tutto il territorio regionale, con diffusi fenomeni di dissesto dei versanti, dissesti idraulici ed esondazione dei corsi d'acqua, nonché violente mareggiate che hanno eroso la linea di costa;

Considerato, altresì, che i predetti fenomeni meteorici hanno provocato notevoli danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture;

Considerato che la situazione determinatasi a seguito dei predetti eventi calamitosi è di intensità ed estensione tali da non poter essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata, quindi, nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia pervenuta con nota prot. n. PC/14001/RCN del 5 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato fino al 30 novembre 2005 lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense ed eccezionali precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11450

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2004.

Riconoscimento al sig. Baia Loris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Baia Loris, nato ad Ancona il 4 luglio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di psicologo conseguito in Danimarca per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademico professionali «Master of Arts with a Major in Clinical Psychology» e «Doctor of Philosophy with a Major in Clinical Psychology», conseguiti presso la «American World University» rispettivamente nel 1995 e nel 1996;

Preso atto che è stato iscritto presso la «American Psycological Association» di Washington dal 1998;

Preso atto dell'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Considerato che il sig. Baia Loris ha documentato in particolare di essere iscritto alla Unione degli psicologi danesi dal 22 febbraio 2000, e di aver svolto tre anni di esperienza professionale in Danimarca successivamente al riconoscimento da parte dell'autorità danese competente «Psykolognaevnt» dei titoli accademici conseguiti negli Stati Uniti;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 25 maggio 2004 e dell'8 luglio 2004;

Sentito il rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il sig. Baia Loris abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Baia Loris, nato ad Ancona il 4 luglio 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A11140

DECRETO 5 novembre 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Delnevo Marisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Delnevo Marisa, nata a Bedonia il 17 febbraio 1957, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Diplome d'Etat d'Assistant de Service social» rilasciato dal Ministero degli affari sociali e della solidarietà francese il 28 giugno 1985;

Preso atto inoltre che nel febbraio 1986 ha ottenuto la carta professionale del Servizio sociale dal direttore degli affari sanitari e sociali di Parigi;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 14 settembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Delnevo Marisa, nata a Bedonia il 17 febbraio 1957, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A11141

DECRETO 5 novembre 2004.

Riconoscimento al sig. Hofer Bernhard di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 18 febbraio 1999 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «ingenieur-univ.» conseguito in Germania dal sig. Hofer Bernhard, nato a Bolzano il 10 aprile 1970, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Vista l'istanza del sig. Hofer Bernhard, pervenuta in data 8 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della disciplina di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa e pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Hofer Bernhard, nato a Bolzano il 10 aprile 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo rofessionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A11142

DECRETO 5 novembre 2004.

Riconoscimento al sig. Melia Francesco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Melia Francesco, nato il 20 giugno 1973 ad Albano Laziale (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat», rilasciatogli in data 25 novembre 2003 dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considera inoltre che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Urbino il 24 marzo 2000, omologato in Spagna nel luglio 2003;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Melia Francesco, nato il 20 giugno 1973 ad Albano Laziale (ltalia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 novembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A11143

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2004.

Recupero delle anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2 del predetto art. 9, che dispone che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2003, emanato in attuazione del predetto art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con il quale sono determinate la misura dell'acconto per ciascun ambito territoriale e le modalità di versamento dell'acconto medesimo, per l'anno 2003;

Visto l'art. 3 del medesimo decreto, che autorizza i concessionari a recuperare, dal 1° gennaio 2004, l'acconto versato mediante compensazione con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

Considerato che, per effetto della progressiva estensione dell'obbligo di versamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari, prevista dal provvedimento del 18 aprile 2003 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto col Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003, a decorrere dall'anno 2004 si sono ridotte le entrate versate mediante modello F23 che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione;

Considerato che la variazione del domicilio fiscale da parte di alcuni soggetti di rilevanti dimensioni ha determinato, nell'anno 2004, significativi scostamenti nella distribuzione del gettito nei vari ambiti territoriali rispetto ai valori considerati per il calcolo dell'acconto dell'anno precedente;

Considerato che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in ciascun ambito territoriale, l'utilizzo del solo strumento della compensazione risulta insufficiente per il reintegro delle somme anticipate;

Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalità alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in corso d'anno;

Considerato che a tal fine può essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - Cap. 3930 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004;

Ritenuto di dover integrare in tal senso le disposizioni attuative di cui al citato art. 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 2003, emanate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;

Visto il parere favorevole del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, espresso con nota del 17 maggio 2004, n. 0055456;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 del proprio decreto 15 dicembre 2003, è autorizzato, in favore dei concessionari e dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi del medesimo decreto e non ancora recuperate mediante la compensazione di cui allo stesso art. 3.

2. Il rimborso è disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - Cap. 3930 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

3. I concessionari e i commissari governativi interessati presentano all'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

presente decreto, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme già recuperate, mediante compensazione, alla data dell'istanza, e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facoltà di successiva compensazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 260

04A11451

DECRETO 11 novembre 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1998/2005, 1° maggio 2004/2011 e 1° novembre 2004/2011, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° novembre 2004 e scadenza 1° maggio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO V - DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.836.966.301,60;

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di euro 15.500.000.000,00;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, in corso di pubblicazione, recante una emissione di certificati di credito del tesoro settennali con godimento 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di euro 3.500.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2004 e scadenza 1° maggio 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° novembre 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° maggio 2005, è accertato nella misura dell'1,20%:

per i CCT 1° maggio 1998/2005 (codice titolo IT0001224275) cedola n. 14;

per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009) cedola n. 2;

per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366) cedola n. 1.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 346.043.595,62 così ripartiti:

euro 118.043.595,62 per i CCT 1° maggio 1998/2005 (codice titolo IT0001224275);

euro 186.000.000,00 per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009);

euro 42.000.000,00 per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il direttore generale: CANNATA

04A11613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 ottobre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 76, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 relativo alla «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto l'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Visto l'art. 1 del decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Preso atto delle designazioni effettuate dai Direttori dell'I.N.P.S. e dell'INAIL, nonché della Agenzia delle entrate e dei Consigli provinciali degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979;

Decreta:

Viene istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Varese la Commissione di certificazione che risulta così composta:

dott. Buonomo Renato, dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

sig. Bombardieri Stefano, Direzione provinciale del lavoro;

dott. Cieri Federico, Direzione provinciale del lavoro;

dott. Polimeni Antonino, rappresentante dell'INPS;

rag. D'Aries Luigi, rappresentante dell'INAIL.

A titolo consultivo parteciperanno alle riunioni le seguenti persone:

dott. Fichera Salvatore, direttore dell'Agenzia delle entrate;

rag. Buratti Giovanni in rappresentanza dei Consulenti del lavoro - Consiglio provinciale dell'ordine di Varese;

dott. Fraula Ilario in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Varese;

dott. Nannini Ettore in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio;

rag. Visconti Pietro in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e periti commerciali - Circoscrizione del Tribunale di Varese;

dott. Raimondi Carlo in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e periti commerciali - Circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio;

avv. Davoli Grazia in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 14 ottobre 2004

Il dirigente: BUONOMO

04A11266

DECRETO 15 ottobre 2004.

Revoca del decreto del 14 maggio 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Soc. coop.va Monte del Drago», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto dirigenziale n. 44 del 14 maggio 2004 con cui è stato disposto il provvedimento di scioglimento della società cooperativa «Monte del Drago»;

Vista l'istanza presentata dal sig. Peguiron Felice, presidente del consiglio di amministrazione, in data 28 settembre 2004 con cui viene chiesta la revoca del decreto di scioglimento n. 44 del 14 maggio 2004 per le motivazioni indicate nella stessa;

Visto il verbale di revisione della Confederazione cooperative italiane del 14 ottobre 2004 giunto al protocollo in data 15 ottobre 2004 al n. 5532 con cui il revisore incaricato conclude significando: «le verifiche si concludono con la richiesta di revoca del provvedimento di scioglimento d'ufficio ...»;

Considerato che, pertanto, risulta la volontà della compagine sociale a che la società cooperativa in oggetto venga reintegrata nel pieno delle proprie funzioni al fine di raggiungere lo scopo sociale per il quale venne costituita;

Decreta

la revoca del decreto dirigenziale n. 44 del 14 maggio 2004 con ogni conseguenza di legge, relativo alla sottoelencata cooperativa:

«Soc. Coop.va Monte del Drago», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Paola Vincenzo, in data 22 maggio 1981, repertorio n. 21280, registro società n. 4316/81, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26518, codice fiscale 03971230580.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 ottobre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A11327

DECRETO 19 ottobre 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Derbisz Eliza Agata di titolo professionale quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Derbisz Eliza Agata, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Technik Uslug Kosmetycznych», conseguito a Breslavia in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 5 luglio 2004, favorevole al riconoscimento richiesto previa integrazione di idonea documentazione, relativa all'attività lavorativa svolta nel Paese di conseguimento del titolo;

Ritenuto che il diploma e l'esperienza professionale in possesso della richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Decreta:

1. Il titolo professionale di «Technik Uslug Kosmetycznych», conseguito in Polonia in data 4 giugno 2001, dalla sig.ra Derbisz Eliza Agata nata a Breslavia il 14 luglio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo.

2. La sig.ra Derbisz Eliza Agata è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, anche in forma subordinata, nel rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A11139

DECRETO 8 novembre 2004.

Sostituzione di un componente effettivo, rappresentante dei lavoratori, nella commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 5 giugno 2002 di costituzione della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato;

Vista la nota dell'Associazione sindacale C.G.I.L. di Lecco del 5 novembre 2004, prot. n. 912/AA/CZ, relativa alla sostituzione del sig. Baselli Roberto e alla nomina del sig. Sergio Pomari;

Decreta:

Il sig. Sergio Pomari è nominato componente effettivo, rappresentante dei lavoratori, nella Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in sostituzione del sig. Baselli Roberto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — Ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 8 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A11264

DECRETO 10 novembre 2004.

Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1999, relativo allo scioglimento della società cooperativa «P.F.B. a r.l.», in Cisterna di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1999 con il quale la società cooperativa «P.F.B. a r.l.», con sede in Cisterna di Latina, costituita per rogito notaio Claudio Maciariello in data 20 luglio 1992, repertorio n. 2954, registro società n. 19111, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2 e il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Vista la nota del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2004, prot. n. 1578477;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 marzo 1999 è modificato come segue: la società cooperativa di produzione e lavoro «P.F.B. a r.l.», con sede in Cisterna di Latina, costituita per rogito notaio Claudio Maciariello in data 20 luglio 1992, repertorio n. 2954, registro società n. 19111, B.U.S.C. n. 3113/260373, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di liquidatore, in virtù del già citato art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Latina, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A11321

DECRETO 11 novembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visti gli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni sulle certificazioni dei rapporti di lavoro;

Visto il decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2004) e segnatamente l'art. 1 «Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione»;

Viste le designazioni dei componenti della Commissione di certificazione effettuate dall'I.N.P.S. e dall'INAIL di Ancona;

Considerato che la Commissione di certificazione deve essere costituita all'interno del Servizio politiche del lavoro;

Tenuto conto dei funzionari presenti presso la Direzione provinciale del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale del lavoro di Ancona la Commissione di certificazione composta dai seguenti membri di diritto:

dott. Luigi Formentini, Presidente;

dott. Alessandro Polloni, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Ancona;

dott. Giampiero Guiducci, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Ancona;

dott. Domenico Lapenna, in rappresentanza dell'INPS;

dott.ssa Sonia Serani in rappresentanza dell'INAIL.

Art. 2.

Alle riunioni della Commissione partecipano a titolo consultivo un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante dei Consigli provinciali degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.

Il presente decreto verrà trasmesso al Poligrafico dello Stato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Ancona, 11 novembre 2004

Il dirigente: FORMENTINI

04A11265

DECRETO 16 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Luna», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codicie civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario, la società cooperativa «La Luna», con sede in Avellino, via De Renzi n. 38, costituita per rogito notaio dott. Renato Greco in data 24 gennaio 2000, repertorio n. 12857, tribunale di Avellino, registro imprese iscrizione n. 141790, codice fiscale n. 02194360643, posizione n. 2376.

Avellino, 16 novembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A11322

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di tredici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 6/2003 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), che all'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ha disposto che: «...entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina

del commissario liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali dalle quali risulta che le cooperative non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

che siano cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Selene cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in La Spezia, viale San Bartolomeo n. 169, costituita il 14 novembre 1994, rogito notaio dott. Rosario Patané, repertorio n. 48737, codice fiscale n. 00983910118, posizione nazionale n. 269668, posizione provinciale n. 1125, ultimo bilancio presentato esercizio 1997;

2) società cooperativa «G.E.S. - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Viano n. 39, costituita il 10 aprile 1998, rogito notaio dott. Rocco Paolo Infantino, repertorio n. 8483, codice fiscale n. 01053990113, posizione nazionale n. 281671, posizione provinciale n. 1188, nessun bilancio presentato;

3) società cooperativa «Agavos sociale a. r.l.», con sede legale in Portovenere, via Sant'Antonio n. 2, costituita il 4 dicembre 1995, rogito notaio dott. Maurizio Savio, repertorio n. 13414, codice fiscale n. 01004760110, posizione nazionale n. 273107, posizione provinciale n. 1140, nessun bilancio presentato;

4) società cooperativa «La Sorgente a r.l.», con sede legale in Sarzana, via del Carmine n. 9, costituita il 21 giugno 1992, rogito notaio dott. Rosario Patané, repertorio n. 44008, codice fiscale n. 00941810111, posizione nazionale n. 260287, posizione provinciale n. 1088, nessun bilancio presentato;

5) società cooperativa «Babilonia a r.l.», con sede legale in Riccò del Golfo (La Spezia), via Valgraveglia n. 41/A, costituita il 10 novembre 1995, rogito notaio dott. Maurizio Savio, repertorio n. 13285, codice fiscale n. 01003850110, posizione nazionale n. 272865, posizione provinciale n. 1137, ultimo bilancio presentato 1996;

6) società cooperativa «Augusta Piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Manzoni n. 54, costituita il 18 gennaio 1996, rogito notaio dott. Gennaro Chianca, repertorio n. 10224, codice fiscale n. 00312450117, posizione nazionale n. 273708, posizione provinciale n. 1145, ultimo bilancio presentato esercizio 1996;

7) società cooperativa «Insieme a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Nino Bixio 19, costituita il 9 giugno 1990, rogito notaio dott.ssa Irene Fucile, repertorio n. 7308, codice fiscale n. 00904230117, posizione nazionale n. 248222, posizione provinciale n. 1049, ultimo bilancio presentato esercizio 1995;

8) società cooperativa «S.O.F. a r.l.», con sede legale in La Spezia, via M. Asso n. 1, costituita il 10 aprile 1989, rogito notaio dott. Rosario Patané, repertorio n. 37580, codice fiscale n. 00882680119, posizione nazionale n. 242233, posizione provinciale n. 1029, ultimo bilancio presentato esercizio 1989;

9) società cooperativa «Sistema Ecologico Apua-Lunense a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Milazzo n. 16, costituita il 4 aprile 1985, rogito notaio dott. Pasquale Scrufari, repertorio n. 9926, codice fiscale n. 00800030116, posizione nazionale n. 211116, posizione provinciale n. 955, nessun bilancio presentato;

10) società cooperativa «Oasi Service a r.l.», con sede legale in Brugnato (La Spezia), via dei Briniati n. 3, costituita il 14 maggio 1990, rogito notaio dott. Maurizio Savio, repertorio n. 935, codice fiscale n. 00903450112, posizione nazionale n. 249168, posizione provinciale n. 1047, nessun bilancio presentato;

11) società cooperativa «Recuperi e Restauri piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Cernaia n. 28, costituita il 23 giugno 1998, rogito notaio dott. Rocco Paolo Infantino, repertorio n. 9018, codice fiscale n. 01058010115, posizione nazionale n. 282484, posizione provinciale n. 1190, nessun bilancio presentato;

12) società cooperativa «Demetra a r.l.», con sede legale in Sarzana (La Spezia), via Buonaparte n. 3, costituita il 9 dicembre 1997, rogito notaio dott. Gennaro Chianca, repertorio n. 14577, codice fiscale n. 01045760111, posizione nazionale n. 289950, posizione provinciale n. 1293, nessun bilancio presentato;

13) società cooperativa «Natura Trekking Servizi a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Bragarina n. 56/A, costituita il 23 dicembre 1993, rogito notaio dott. Francesco Calabrese De Feo, repertorio n. 30711, codice fiscale n. 00974220113, posizione nazionale n. 267988, posizione provinciale n. 1114, ultimo bilancio presentato 1996.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, U.O. cooperazione, piazzale J. F. Kennedy n. 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle società cooperative sopra elencate al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

La Spezia, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

04A11040

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Baby service a r.l.», in Venafro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», laddove novando alcuni articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita: «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive - e del Direttore generale della Direzione degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la sotto elencata società cooperativa è in liquidazione da oltre un quinquennio e non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro;

Vista la visura della Camera di commercio I.A.A. di Isernia del 29 settembre 2004;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Baby Service a r.l.», con sede in Venafro, costituita in data 13 marzo 1992 con atto a rogito del notaio Antonio Ventriglia di Venafro (Isernia), repertorio n. 19072, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di Isernia n. 00350860946, iscritta con il numero di repertorio economico amministrativo n. 25585 del 29 aprile 1992, posizione provinciale n. 376, in liquidazione dal 20 dicembre 1993.

I creditori o chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione potrà inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro - Unità operativa «Cooperazione», via G. Berta n. 1 (Palazzo Provincia) - 86170 Isernia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la ragione sociale della suddetta società cooperativa al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Isernia, 8 novembre 2004

Il dirigente: D'AMICO

04A11174

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. service - Società cooperativa a r.l.», in Umbertide, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Services - Società cooperativa a r.l.», con sede in Umbertide (Perugia), (codice fiscale n. 01766660540) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Carlo Berretti, nato a Città di Castello (Perugia) il 24 ottobre 1971 domiciliato in Città di Castello (Perugia), corso V. Emanuele n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11338

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcoop. Sambuca - Società cooperativa edificatrice a r.l.», in liquidazione, in Tavernelle Val di Pesa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Edilcoop. Sambuca - Società cooperativa edificatrice a r.l.» in liquidazione, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), (codice fiscale n. 01574120489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975, domiciliato in Firenze via delle Masse n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11339

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Delle Vittorie 2 - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Delle Vittorie 2 - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Roberto Baiocchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Roberto Baiocchini comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Strabbioli, con studio in Roma, via Gregorio VII n. 382, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Delle Vittorie 2 - società cooperativa a r.l.», con sede in Roma già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Roberto Baiocchini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11037

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001 con il quale la società cooperativa «Annamaria 1967 - Società Cooperativa Edilizia a r.l.», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gino Cipriani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1580618 del 5 dicembre 2003 con la quale si comunicava l'inadempienza del commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Luca Foglietta, con studio in Roma, via Alessandria, 153, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 23 febbraio 2001, in sostituzione del dott. Marco Petrucciani, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11038

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Smack - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Smack - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Roberto Baiocchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Roberto Baiocchini comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Luca Foglietta, con studio in Roma, via Alessandria n. 153, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Smack - Società cooperativa

a r.l.», con sede in Roma già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Roberto Baiocchini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11039

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni», dedicato al Corpo di polizia penitenziaria, nel valore di € 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2004, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2004, al Corpo di Polizia Penitenziaria;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'art. 1, comma 5, della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convenito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al Corpo di Polizia Penitenziaria, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su cana fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

Vignetta: su un fondo azzurro è riprodotto, a sinistra, lo stemma del Corpo Polizia Penitenziaria e, a destra, è rappresentato un agente del Corpo la cui figura, stilizzata, si ripete all'interno di un corridoio illuminato da un fascio di luce proveniente da una porta a vetri.

Completano il francobollo la leggenda «CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA», e, su una banda rossa, la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11340

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi delle città di Roma e di Bangkok, nel giorno comune della loro fondazione. Emissione comune con l'Amministrazione postale della Thailandia, nei valori di € 0,65 per ciascun francobollo (foglietto € 1,30).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove

tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'art. 2, comma 7, della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2 in € 0,65;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, due francobolli celebrativi delle città di Roma e di Bangkok, nel giorno comune della loro fondazione. Emissione comune con l'Amministrazione postale della Thailandia, nei valori di € 0,65 per ciascun francobollo (foglietto € 1,30).

I francobolli sono riuniti in dittico e raccolti in un foglietto; sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40x30; formato stampa dei francobolli: mm 38x26; mm 30 solo lungo il lato di mm 30 dove i francobolli sono uniti; dentellatura: 14x13¼; colori: cinque; formato del foglietto: cm 14x7; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti composti ciascuno di due francobolli.

Le vignette raffigurano: per il francobollo dedicato alla città di Bangkok, un particolare del Wat Saket, conosciuto anche come il Tempio del Golden Mount, costruito durante il regno del Re Rama I (1782-1809); per il francobollo dedicato alla città di Roma, una veduta dell'Anfiteatro Flavio o Colosseo, iniziato dall'Imperatore Vespasiano nel 75 d.C. e inaugurato dall'Imperatore Tito nell'80 d.C.

Completano ciascun francobollo la leggenda «ANNIVERSARIO FONDAZIONE ROMA-BANGKOK», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Caratteristiche del foglietto: i due francobolli sono uniti tra di loro lungo il lato di mm 30, in un riquadro perforato posto in basso, al centro del foglietto. Fuori dal riquadro sono raffigurati gli stessi monumenti rappresentati nei due valori, posti al contrario rispetto al francobollo di riferimento.

Completano il foglietto il logo di Poste Italiane, la leggenda «21 APRILE FONDAZIONE ROMA-BANGKOK» e la scritta «ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11341

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 3,00.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 deI regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1979), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Alti valori»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie suddetta;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero, relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato G della suddetta deliberazione che stabilisce in € 3,00 la tariffa dello scaglione di peso oltre 250 g fino a 350 g per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2;

Visto l'allegato I della suddetta deliberazione che stabilisce in € 3,00 la tariffa dello scaglione di peso fino a 20 grammi - invii standard per la posta raccomandata per l'estero diretta alla zona 2;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 3,00.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4x30; formato stampa: mm 21,4x26; dentellatura: 13½x13¼; colori: quattro calco (verde, rosso rubino, giallo arancio, viola malva); foglio: cento esemplari, valore «€ 300,00».

Vignetta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati sorretti da un'asta e recante sul lato inferiore la scritta «ITALIA», sono inseriti due riquadri. Nel riquadro in alto sono raffigurati a sinistra il profilo di donna turrita e a destra lo stemma della Repubblica. Nel riquadro in basso, su un fondino caratterizzato da motivi grafici geometrici, è riportato il valore di «3,00» sovrapposto al simbolo della moneta unica europea «€».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11342

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 16 novembre 2004.

Ingresso gratuito, nelle sedi espositive dello Stato dipendenti della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, ai disabili ed ai loro accompagnatori, in occasione della «Giornata nazionale del disabile» ed in occasione della «Giornata nazionale del volontariato».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, ga1lerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto, il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 957 del 25 ottobre 2004, con la quale il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione fa presente che il 3 dicembre 2004 è stata indetta la «Giornata internazionale del disabile» e il 5 dicembre 2004 la «Giornata nazionale del volontariato» in occasione delle quali il Ministero, come negli anni passati, propone di consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive dello Stato ai disabili ed ai loro accompagnatori;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 10 novembre 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della «Giornata internazionale del disabile», indetta il 3 dicembre 2004 ed in occasione della «Giornata nazionale del volontariato», indetta il 5 dicembre 2004 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive dello Stato dipendenti della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico ai disabili ed ai loro accompagnatori.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 novembre 2004

Il direttore generale: SERIO

04A11536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall'articolo 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la programmazione dello sviluppo sostenibile al Programma di attività per l'anno finanziario 2003. (Deliberazione n. 27/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente modificato dall'art. 62 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Fondo finalizzato ad incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata legge n. 388/2000, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il Programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga annualmente all'approvazione di questo Comitato;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Visto l'art. 78 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, che riserva fino ad una percentuale pari al 25% della dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 109 della legge n. 388/2000 alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), che approva il Programma di attività per l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279/2002) che, nell'approvare il Programma d'attività per l'anno finanziario 2002 del Fondo per lo sviluppo sostenibile, modifica, limitatamente alla misura 2, il Programma di attività per l'anno finanziario 2001;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 205/2002) con cui è stata adottata la strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile;

Vista la propria delibera 29 settembre 2002, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280/2002) con la quale sono state apportate delle modifiche all'attuazione delle misure 3 e 5 della delibera n. 16/2002;

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68/2003) riguardante l'approvazione del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra ai sensi della citata legge n. 120/2002;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le aree istituite ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono le seguenti:

1) area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino (delibera amministrativa consiglio regione Marche n. 305 del 1° marzo 2000);

2) comprensorio del Mela (decreto Regione siciliana del 4 settembre 2002);

Ritenuto di destinare al rifinanziamento delle misure 3 e 5, che costituiscono il Programma di attività per l'anno 2003, le risorse assegnate per il medesimo anno al Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, e di riservare su ogni misura una quota pari al 25% a favore delle aree di cui al predetto art. 78 della legge n. 289/2002, per un importo complessivo di euro 6.455.711;

Ritenuto che le predette misure 3 e 5 debbono essere orientate prioritariamente alla realizzazione di progetti e attività pilota — nell'ambito delle risorse relative alla sola annualità 2003 — in grado di sperimentare modelli riproducibili su larga scala;

Tenuto conto dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al Programma di cui trattasi;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con la nota n. 25/SSN/2004 del 20 febbraio 2004;

Ritenuto di dover garantire la corretta attuazione, il raggiungimento degli obiettivi, nonché la puntuale verifica in itinere delle diverse azioni del predetto Programma, anche ai fini del monitoraggio e della relazione che deve essere resa a questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il Programma di attività per l'anno 2003 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a € 25.822.845 di cui all'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati conseguiti dai Programmi annuali.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto dei risultati conseguiti, relaziona annualmente al Comitato sull'utilizzo del Fondo.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei Conti l'8 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 288

ALLEGATO *A)*

FONDO PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(Legge n. 388/2000, art. 109
modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001)

Misura 3.

Promozione della ricerca di base e applicata, nonché dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 10.000.000 euro).

Finalità.

Finanziamento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla promozione della sostenibilità ambientale, coerenti con le linee guida del Piano nazionale della ricerca approvato dal CIPE il 25 maggio 2000, con priorità ai seguenti settori:

sviluppo di modelli, valutazione e previsione dell'inquinamento atmosferico, in relazione alle condizioni meteoclimatiche e delle emissioni inquinanti;

sviluppo di modelli di valutazione e previsione dei cambiamenti climatici, su scala regionale;

sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica e a basse emissioni nei settori dell'industria e dei trasporti;

sviluppo e sperimentazione di tecniche per la riduzione dell'impiego dei prodotti chimici in agricoltura e la promozione dell'agricoltura «sostenibile».

Criteri.

Le risorse saranno attribuite ad amministrazioni pubbliche: istituti di ricerca ed università o loro consorzi, selezionate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, assicurando l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura. Saranno privilegiati i progetti ed i programmi di ricerca cofinanziati, nonché quelli che prevedono la prosecuzione di attività di ricerca già finanziata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; in quest'ultimo caso dovranno essere rispettate le finalità contemplate nella misura. È riservata alle aree di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 112/1998, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000, una quota pari al 25%.

Mediante la stipula di intese di programma o convenzioni, che dovranno prevedere l'intervento finanziato, saranno stabilite le modalità del finanziamento o di cofinanziamento dei programmi già avviati o in corso di realizzazione, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo.

Misura 5.

Elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale (importo: 15.822.845 euro).

Finalità.

Realizzazione di interventi pilota aventi carattere innovativo finalizzati a:

recupero di aree sottoposte a processi di degrado ambientale (rinaturalizzazione, ripristino di aree boschive, recupero e ridestinazione di aree industriali dismesse, recupero ambientale di aree di interesse storico e culturale);

interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare pubblico;

interventi di ripristino ambientale in aree soggette a calamità naturali nel triennio 2001/2003.

Criteri.

Le risorse saranno attribuite alle province nonché ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane, situati nelle regioni obiettivo 1 e nelle aree obiettivo 2, assicurando, comunque, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura. È riservata alle aree di cui al predetto art. 74 del decreto legislativo n. 112/1998, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000, una quota pari al 25%.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio selezionerà mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli interventi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dando priorità a quelli cofinanziati.

I soggetti proponenti gli interventi dovranno stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specifiche intese di programma identificanti l'intervento finanziato, le modalità di finanziamento o di cofinanziamento dei programmi già avviati o in corso di realizzazione, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo.

04A11325

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Modifica della delibera CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, recante nuove norme attuative per il completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Deliberazione n. 28/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317/1984) e del 18 dicembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/1987) con le quali è stato approvato il Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista, in particolare, la propria delibera dell'11 febbraio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/1988, supplemento ordinario n. 25/1988) che ha articolato il Programma in due fasi operative: un triennio (1987-1989) ed un successivo biennio;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha demandato al Ministero delle attività produttive, secondo le direttive di questo Comitato, l'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 marzo 1999, n. 144, che ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire (516,5 milioni di euro) per il completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, demandando a questo Comitato il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi;

Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73, che all'art. 2, comma 4, ha previsto che questo Comitato destinasse la somma di 30 miliardi di lire (15.493.706,97 euro) a favore dei soggetti finanziati nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1989-1993 per la copertura anche parziale della quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea;

Vista la propria delibera 30 giugno 1999, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218/1999), recante nuove norme attuative per il completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che al punto 2, secondo capoverso, ha riservato la somma di 24 miliardi di lire (12.394.965,58 euro) ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della citata legge n. 73/1998 e la somma di 6 miliardi di lire (3.098.741,39 euro) ai soggetti di cui al medesimo articolo, comma 6, nei limiti della quota parte del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea;

Considerato che per i soggetti indicati dal citato art. 2, comma 4, le risorse impegnate ammontano a 10.097.049,73 euro, mentre per quelli indicati dal medesimo articolo, comma 6, le risorse destinate a coprire un terzo della quota residua sono risultate insufficienti;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare la ripartizione della somma di 15.493.706,97 euro effettuata con la citata delibera n. 99/1999;

Ritenuta altresì la necessità di stabilire nuovi termini per la regolarizzazione delle domande di contributo, di cui alle delibere n. 99/1999 e 9 maggio 2003, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169/2003), presentate dai comuni che hanno priorità di finanziamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c*), della legge 7 agosto 1977, n. 266, e dai comuni del biennio;

Viste le proposte trasmesse con le note n. 248782 del 20 febbraio 2004 e n. 249607 del 5 marzo 2004 dal Ministero delle attività produttive;

Delibera:

1. A parziale modifica della delibera n. 99/1999, punto 1, secondo capoverso, la somma di 15.493.706,97 euro (30 miliardi di lire) è riservata, per 10.097.049,73 euro ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 73/1998 e, per 5.396.654,24 euro, ai soggetti di cui al medesimo articolo, comma 6.

2. Il termine per la presentazione della documentazione prevista al punto 4 della delibera n. 99/1999 e per la sua regolarizzazione è prorogato al 31 dicembre 2004.

In caso di inosservanza del suddetto termine, le domande di contributo saranno rinviate ai nuovi interventi operativi.

3. Il punto 3 della delibera n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Nell'esame delle domande di contributo, il Ministero delle attività produttive darà precedenza nell'ordine:

a) ai comuni del triennio indicato in premessa, ai comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati in detto triennio e ai comuni di cui al punto 7 della delibera n. 99/1999 che regolarizzino la domanda di contributo entro il 31 dicembre 2004, subordinatamente alle disponibilità finanziarie che residueranno ad avanzamento del Programma;

b) ai comuni del biennio indicato in premessa con più basso rapporto tra investimento e popolazione residente, purché gli stessi abbiano regolarizzato la domanda di contributo entro la data del 23 agosto 2003, già fissata da questo Comitato con delibera n. 19/2003;

c) ai comuni di cui al precedente punto *b)* che regolarizzino la domanda di contributo entro il 31 dicembre 2004.

I comuni devono essere in possesso del requisito di priorità, basato sullo stato di realizzazione delle opere di cui al punto 10, lettera *d)*, della delibera n. 99/1999, alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei Conti l'11 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 329

04A11324

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Santhià.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Santhià nel giorno 21 ottobre 2004, dalle ore 8 alle ore 12.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a causa della sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Santhià dell'Agenzia delle entrate nella giornata del 21 ottobre 2004, dalle ore 8 alle ore 12.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/835/2004 del 28 ottobre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 11 novembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A11506

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo il giorno 22 ottobre 2004, per le ultime due ore dell'orario di servizio.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, per le provincie del Piemonte, per le ultime due ore dell'orario di servizio del 22 ottobre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Saluzzo.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/836/2004 del 28 ottobre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 11 novembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A11507

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Forsteo», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 1/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Forsteo», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 6 giugno 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile in penna preriempita 3 ml 1 penna uso sottocutaneo;

20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile in penna preriempita 3 ml 3 penne uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Forsteo» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale FORSTEO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile in penna preriempita 3 ml 1 penna uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035926017/E (in base 10), 128D01 (in base 32);

confezione: 20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile in penna preriempita 3 ml 3 penne uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035926029/E (in base 10), 128D0F (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Forsteo» è classificata come segue:

confezione: 20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile in penna preriempita 3 ml - i penna uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035926017/E (in base 10) 128D01 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 364,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 600,75 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Nota 79-*bis*: La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico, della durata di sei mesi prolungabile di ulteriori sei mesi per non più di altre due volte (per un totale complessivo di diciotto mesi), di centri specializzati, universitari o delle Aziende sanitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano è limitata a pazienti che: subiscono una ulteriore frattura vertebrale o di femore non dovuta a traumi efficienti in corso di trattamento consolidato, da almeno un anno con alendronato, risedronato e raloxifene.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A11328

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Carbaglu», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 5/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Carbaglu», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 24 gennaio 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/246/001 200 mg 15 compresse disperdibili in contenitore per compresse uso orale;

EU/1/02/246/002 200 mg 60 compresse disperdibili in contenitore per compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe SARL.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Carbaglu» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale CARBAGLU nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 200 mg 15 compresse dispersibili in contenitore per compresse uso orale - A.I.C. n. 035983016/E (in base 10), 127B3P8 (in base 32);

confezione: 200 mg 60 compresse dispersibili in contenitore per compresse uso orale - A.I.C. n. 035983028/E (in base 10), 127B3PN (in base 32);

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Carbaglu» è classificata come segue:

confezione: 200 mg 15 compresse dispersibili in contenitore per compresse uso orale - A.I.C. n. 035983016/E (in base 10), 127B3P8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.052,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.736,22 euro;

confezione: 200 mg 60 compresse dispersibili in contenitore per compresse uso orale - A.I.C. n. 035983028/E (in base 10), 127B3PN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4.208,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6.944,88 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Reclutamento dei pazienti da parte dei centri regionali con prescrizione e distribuzione diretta del farmaco da parte degli stessi centri.

Inserimento dei pazienti nel registro nazionale dell'ISS con raccolta dei dati diagnostici e di follow up secondo modalità definite tra ISS e Regioni.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A11329

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Fuzeon», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 7/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Fuzeon», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 27 maggio 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/252/001 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente + 60 siringhe 3 ml + 60 siringhe 1 ml + 180 tamponi uso SC;

EU/1/03/252/002 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente uso SC;

EU/1/03/252/003 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini uso SC;

Titolare A.I.C.: Roche Registration LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7 comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Fuzeon» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale FUZEON nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente + 60 siringhe 3 ml + 60 siringhe 1 ml + 180 tamponi uso SC - A.I.C. n. 035930015/E (in base 10), 128HWZ (in base 32);

confezione: 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente uso SC - A.I.C. n. 035930027/E (in base 10), 128HXC (in base 32);

confezione: 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini uso SC - A.I.C. n. 035930039/E (in base 10), 128HXR (in base 32);

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Fuzeon» è classificata come segue:

confezione: 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente + 60 siringhe 3 ml + 60 siringhe 1 ml + 180 tamponi uso SC - A.I.C. n. 035930015/E (in base 10), 128HWZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.497,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2.471,64 euro.

Il prezzo così fissato è valido per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tetto consumi: 6000 confezioni.

Sconto obbligatorio dell'8,5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

«Fuzeon» deve essere utilizzato nel trattamento di pazienti che abbiano esperienze precedenti con le tre classi di farmaci ARV (nucleosidici inibitori della trascrittasi inversa NRTI, non nucleosidici inibitori della trascrittasi inversa NNRTI, inibitori della proteasi IP), che abbiano fallito un regime HAART includente PI e uno includente NNRTI e che abbiano ancora la disponibilità di uno o due farmaci antiretrovirali utilizzabili in un regime HAART di associazione con «Fuzeon».

Art. 5.

Monitoraggio

Per ogni singolo paziente il Centro deve compilare la scheda di arruolamento (denominata «scheda arruolamento per l'uso di Fuzeon») e la scheda di follow up (denominata «scheda di follow up per l'uso di Fuzeon»), riportate in allegato. I dati delle schede di arruolamento e di follow up saranno trasmessi all'ISS secondo le procedure definite dal Dipartimento del farmaco dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 7.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO

SCHEDA DI ARRUOLAMENTO PER L'USO DI FUZEON (Enfuvirtide)

Data della visita ..../............/............/

Iniziali del Paziente ____________ Data di nascita ____________ Sesso M [] F []

Diagnosi HIV (mese/anno)................ Classe CDC..............

Viremia ....copie/ml RNA PCR [] bDNA []

Conta linfociti T CD4+.........cellule/mm^3

Altezza ....cm Peso...........kg Indice di Massa Corporea ____________

Trattamento:

FARMACO: FUZEON (Enfuvirtide) fiale s.c; dose/die 90mg BID

N. confezioni dispensate (max per 90 giorni) ....

Limitazioni dell'impiego

Fuzeon (Enfuvirtide) deve essere utilizzato nel trattamento dei pazienti che abbiano esperienze precedenti con le tre classi di farmaci ARV (Nucleosidici Inibitori della Trascrittasi Inversa NRTI, non Nucleosidici Inibitori della Trascrittasi Inversa NNRTI, Inibitori della Proteasi IP), che abbiano fallito un regime HAART includente PI e uno includente NNRTI e che abbiano ancora la disponibilità di 1 o 2 farmaci antiretrovirali utilizzabili in un regime HAART di associazione con Fuzeon.

Motivazioni

Farmaci precedenti

NRTI	PI	NNRTI
1.Retrovir []	1.Viracept []	Sustiva []
2.Epivir []	2.Fortovase []	Viramune []
3.Combivir []	3.Invirase []	
4.Ziagen []	4.Invirase+rtv []	
5.Trizivir []	5.Crixivan []	
6.Zerit []	6.Crixivan+rtv []	
7.Videx []	7.Norvir []	
8.Hivid []	8.Kaletra []	
9.Viread []	9.Reyataz+rtv []	
10.Emtriva []	10.Agenerase+rtv []	

Regime in corso

NRTI		PI		NNRTI	
1.Retrovir	[]	1.Viracept	[]	Sustiva	[]
2.Epivir	[]	2.Fortovase	[]	Viramune	[]
3.Combivir	[]	3.Invirase	[]		
4.Ziagen	[]	4.Invirase+rtv	[]		
5.Trizivir	[]	5.Crixivan	[]		
6.Zerit	[]	6.Crixivan+rtv	[]		
7.Videx	[]	7.Norvir	[]		
8.Hivid	[]	8.Kaletra	[]		
9.Viread	[]	9.Reyataz+rtv	[]		
10.Emtriva	[]	10.Agenerase+rtv	[]		

Test di resistenza*

Data ...../....../....../ Regime in corso ____________

Mutazioni di resistenza
NRTI ____________
NNRTI ____________
PI ____________

Interpretazioni software
NRTI [S] ____________ [I] ____________
NNRTI [S] ____________ [I] ____________
PI [S] ____________ [I] ____________

Regime proposto ____________

S = Sensibilità I = Sensibilità Intermedia
* campione di plasma a –80°C SI [] NO []

IL MEDICO RICHIEDENTE
____
(timbro e firma)

n° di telefono interno
____

AZIENDA OSPEDALIERA

SCHEDA DI FOLLOW UP PER L' USO DI FUZEON (Enfuvirtide)

Follow up mese 1° [] 3° [] 6° [] 9° [] 12° []

Data della visita ..../.........../.........../

Iniziali del Paziente ____________ Data di nascita __________ Sesso M [] F []

Viremia ....copie/ml RNA PCR [] bDNA []

Conta linfociti T CD4.........cellule/mm³

Altezza ....cm Peso...........kg Indice di Massa Corporea ______________________________

Trattamento in corso con:

Fuzeon 90 mg BID fiale sc

NRTI		n. confez.	PI		n. confez.	NNRTI		n. confez.
1.Retrovir	[]	________	1.Viracept	[]	________	Sustiva	[]	________
2.Epivir	[]	________	2.Fortovase	[]	________	Viramune	[]	________
3.Combivir	[]	________	3.Invirase	[]	________			________
4.Ziagen	[]	________	4.Invirase-rtv	[]	________			________
5.Trizivir	[]	________	5.Crixivan	[]	________			________
6.Zerit	[]	________	6.Crixivan+rtv	[]	________			________
7.Videx	[]	________	7.Norvir	[]	________			________
8.Hivid	[]	________	8.Kaletra	[]	________			________
9.Viread	[]	________	9.Reyataz+rtv	[]	________			________
10.Emtriva	[]	________	10.Agenerase+rtv	[]	________			________

Eventi avversi severi (grado III/IV Classificazione OMS) SI [] NO []
Se SI specificare a quanti giorni dall'inizio del Fuzeon e la natura dell'evento avverso:
....

Correlazione con Fuzeon NO [] POSSIBILE [] PROBABILE [] CERTA []

Eventi AIDS SI [] NO [] Decesso SI [] NO []

Interruzione del trattamento con Fuzeon SI [] NO []
Se SI specificare a quanti giorni dall'inizio di Fuzeon e per quale motivo:
....

In caso di viremia >1000 copie/ml, test di resistenza*

Data .../...../....

Mutazioni di resistenza
NRTI ______________________________
NNRTI ______________________________
PI ______________________________
FI ______________________________

Interpretazioni software
NRTI [S] ______________________ [I] ______________________
NNRTI [S] ______________________ [I] ______________________
PI [S] ______________________ [I] ______________________
FI [S] ______________________ [I] ______________________

S = Sensibilità I = Sensibilità Intermedia
* campione di plasma a –80°C SI [] NO []

IL MEDICO RICHIEDENTE **n° di telefono interno**

____________________ ____________________
(timbro e firma)

04A11330

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Hepsera», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione /C n. 8/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Hepsera», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 6 marzo 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/251/001 10 mg 30 compresse in flacone uso orale.

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences International Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha; chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Hepsera» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale HEPSERA nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 10 mg 30 compresse in flacone uso orale - A.I.C. n. 035871019/E (in base 10), 126Q9C (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Hepsera» è classificata come segue:

confezione:

10 mg 30 compresse in flacone uso orale;

A.I.C. n. 035871019/E (in base 10), 126Q9C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 450,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 742,68 euro.

Sconto obbligatorio del 7% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

«Hepsera» deve essere utilizzato:

1) come terapia di salvataggio: in pazienti con epatite cranica B HBV-DNA-positiva, HBeAg positiva o negativa, con malattia evolutiva e avanzata in cui la terapia con lamivudina abbia determinato la comparsa di resistenza caratterizzata da incremento dei valori di HBVDNA e aminotrasferasi in corso di terapia ed in cui l'interferone sia controindicato o inefficace o non tollerato. In portatori cronici di HBsAg già trattati con lamivudina e con infezioni da ceppi virali resistenti a lamivudina, per la prevenzione ed il trattamento delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi.

2) come terapia di seconda linea rispetto all'interferone: in pazienti con epatite cronica B HBV-DNA-positiva, HBeAg positiva o HBeAg negativa, in soggetti con diagnosi clinica di cirrosi in cui l'interferone sia controindicato o inefficace o non tollerato.

3) come terapia di prima linea: in soggetti con epatite cronica B HBV-DNA-positiva, HBeAg positiva o negativa, con cirrosi scompensata o in lista attiva per trapianto, in portatori cronici di HBsAg per la prevenzione ed il trattamento delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi di durata superiore a sei mesi.

Art. 5.

Monitoraggio

Per ogni singolo paziente il centro deve compilare la scheda di arruolamento (denominata «Scheda arruolamento per l'uso di "Hepsera"» e la scheda di follow up (denominata «Scheda di follow up per l'uso di "Hepsera"», riportate in allegato. I dati delle schede di arruolamento e di follow up saranno trasmessi all'ISS secondo le procedure definite dal Dipartimento del farmaco dell'istituto stesso.

Art. 6.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 7.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO

AZIENDA OSPEDALIERA

SCHEDA DI ARRUOLAMENTO PER L'USO DI HEPSERA (Adefovir - Dipivoxil)

Data della visita ..../.........../.........../ Numero assegnato al paziente:__________________

Iniziali del Paziente __________________ Data di nascita __________________ Sesso M [] F []

Diagnosi HBV (mese/anno 1° test HBsAg+) ..../............../ ....

Altezza ....cm Peso...........kg

Comorbidità: ____

Patologia

_____Epatite cronica B HBV-DNA positivo, HBeAg [] positivo [] negativo ALT [] vn [] ___ x vn

_____Epatocirrosi [] NO [] SI

_____In lista attiva per trapianto di fegato [] NO [] SI

_____ Paziente candidato/in terapia immunosoppressiva [] NO [] SI; data inizio terapia immunosoppressiva:________

Trattamento:

FARMACO: HEPSERA® (Adefovir dipivoxil) cpr; dose/die 10 mg O.D.

Data prima prescrizione:__________________**N. confezioni dispensate (max per 90 gg)** __________________

Limitazioni all'impiego

1. Come terapia di salvataggio: - in pazienti con epatite cronica B HBV-DNA-positiva, HBeAg positiva o negativa, con malattia evolutiva e avanzata in cui la terapia con lamivudina abbia determinato la comparsa di resistenza caratterizzata da incremento dei valori di HBVDNA e aminotrasferasi in corso di terapia ed in cui l'interferone sia controindicato o inefficace o non tollerato. - in portatori cronici di HBsAg già trattati con lamivudina e con infezione da ceppi virali resistenti a lamivudina, per la prevenzione ed il trattamento delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi
2. Come terapia di seconda linea rispetto all'interferone: in pazienti con epatite cronica B HBV-DNA-positiva, HBeAg positiva o HBeAg negativa, in soggetti con diagnosi clinica di cirrosi in cui l'interferone sia controindicato o inefficace o non tollerato.
3. Come terapia di prima linea: - in soggetti con epatite cronica B HBV-DNA-positiva, HBeAg positiva o negativa, con cirrosi scompensata o in lista attiva per trapianto - in portatori cronici di HBsAg per la prevenzione ed il trattamento delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi di durata superiore a sei mesi

Motivazioni: (dati pre terapia con Adefovir)

Data inizio terapia se diversa dalla data della prima prescrizione (da indicare in pazienti già in terapia con adefovir alla data della prima prescrizione)* :____________________

Storia pre-terapia:

Terapie antiepatite:

precedenti [] IFN []NO []SI [] LMD [] NO [] SI data inizio______ data fine:______

in corso [] LMD [] NO [] SI [] IFN [] NO [] SI

Resistenza a Lamivudina: [] NO [] SI alla diagnosi: HBV DNA _________ ALT __________ AST __________

Eventuale indicazione di mutazioni correlate a resistenza: ______________________

Epatobiopsia [] NO [] SI (data) ..../......./....... Ponti porto-centrali: [] NO [] SI

Ecografia, doppler [] NO [] SI (data) ..../......./....... Segni indiretti di cirrosi [] NO [] SI

EGDS [] NO [] SI (data) ..../......./....... Varici Esofagee [] NO [] SI

Diagnosi HCC : [] NO [] SI (data) ..../......./.......

Peritonite batterica spontanea : [] NO [] SI (data) ..../......./.......

Sanguinamento da Varici: [] NO [] SI numero: .... (data 1° episodio)............(data ultimo episodio)...........

Sindrome Epatorenale: [] NO [] SI tipo 1: data diagnosi .... tipo 2: data diagnosi ....

Status pre terapia (tempo 0 +/-1 mese):

Bilirubina: mg/dL___ Albumina g/dL___ Creatinina: mg/dL:___

PT:___ % del controllo oppure: INR:____ o secondi sopra il controllo: ____

Ascite: [] NO [] SI facilmente trattabile [] SI scarsamente controllabile

Encefalopatia Epatica [] NO [] SI grado 1-2 [] SI grado 3-4

HCVAb + []NO []SI; HCVRNA+ []NO []SI; HDVAb + []NO []SI; HDVAbIgM []NO[]SI; HIVAb+ []NO []SI

IL MEDICO RICHIEDENTE **n° di telefono interno**

______________________ ______________________

(timbro e firma)

IFN: Interferone; LMD: Lamivudina; EGDS: Esofagogastroduodenoscopia

*nei pazienti già in terapia al momento della prima prescrizione occorre compilare sia la scheda di arruolamento che la prima scheda di follow up.

AZIENDA OSPEDALIERA

SCHEDA DI FOLLOW UP PER L'USO DI HEPSERA (Adefovir - Dipivoxil)

Follow up mese ______ dall'inizio della terapia Numero assegnato al paziente:______________________
Data della visita ..../............/............./
Iniziali del Paziente ________________ Data di nascita ________________ Sesso M [] F []
HBV-DNA ....copie/ml ALT .... AST .... HBeAg___
HBeAb____
Bilirubina: ___mg/dL Albumina ___ g/dL Creatinina: ___ mg/dL
PT:___ % del controllo oppure: INR:____ o secondi sopra il controllo: ____
Ascite: [] NO [] SI facilmente trattabile [] SI scarsamente controllabile
Encefalopatia Epatica: [] NO [] SI grado 1-2 [] SI grado 3-4

Diagnosi intercorrenti dall'ultima visita o dall'inizio della terapia con adefovir nei pazienti già in terapia al momento della prima prescrizione*
Sieroconversione e/ anti e data: ..../......./.......
Peritonite batterica spontanea : [] NO [] SI (data) ..../......./.......
HCC : [] NO [] SI 1° diagnosi [] Si Recidiva (data) .../../...
Trapianto: [] NO [] SI; data:________
Sanguinamento da Varici: [] NO [] SI data ..../......./.......
Sindrome Epatorenale: [] NO [] SI tipo 1: data diagnosi ..../......./....... tipo 2: data diagnosi ..../......./.......
In lista attiva per trapianto di fegato [] SI [] NO

Trattamento in corso con:

HEPSERA® (Adefovir dipivoxil) cpr; dose/die 10 mg O.D. (data) ..../........../..........
N. confezioni dispensate (max per 90 gg) ________________
Terapie concomitanti: LMD: [] NO [] SI; [] IFN [] NO [] SI
Altre terapie in corso:
....
....

Eventi avversi severi (grado III/IV Classificazione OMS) SI □ NO □
Se SI specificare quanti giorni dall'inizio di Hepsera e la natura dell'evento avverso:
....
...

Correlazione con Hepsera NO □ PROBABILE □ POSSIBILE □ CERTA □

Interruzione del trattamento con Hepsera SI □ NO □
Se SI specificare a quanti giorni dall'inizio di Hepsera e per quale motivo:
....
...

In caso di incremento HBV-DNA > 0.5 log, eventuale test di resistenza *

Data ..../......./......
Mutazioni di resistenza ______________________
LMD [S] ______________________
____
ADV [S] ______________________
____
S = Sensibilità I = Sensibilità Intermedia
* Campioni di plasma a –80°C SI [] NO []

IL MEDICO RICHIEDENTE **n° di telefono interno**

______________________ ______________________
(timbro e firma)

*nei pazienti già in terapia al momento della prima prescrizione occorre compilare sia la scheda di arruolamento che la prima scheda di follow up.

04A11334

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 15 novembre 2004.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 16696 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20826 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27505 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note prot. numeri 2438, 2767 e 3379 datate rispettivamente 5, 14 ottobre 2004 e 11 novembre 2004, con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati *A* e *B* del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

L'allegato *B* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per lo stabile sito in Pistoia, via dei Pappagalli n. 6 - codice fabbr. 7043/01 individuato nell'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pagina 18 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate con la corretta indicazione della particella n. 512 anziché n. 44:

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Foglio	Particella	Sub
PT	PISTOIA	7043/01	VIA DEI PAPPAGALLI, 6	APPARTAMENTO	204	512	2
PT	PISTOIA	7043/01	VIA DEI PAPPAGALLI, 6	APPARTAMENTO	204	512	3
PT	PISTOIA	7043/01	VIA DEI PAPPAGALLI, 6	APPARTAMENTO	204	512	4
PT	PISTOIA	7043/01	VIA DEI PAPPAGALLI, 6	APPARTAMENTO	204	512	5
PT	PISTOIA	7043/01	VIA DEI PAPPAGALLI, 6	APPARTAMENTO	204	512	8
PT	PISTOIA	7043/01	VIA DEI PAPPAGALLI, 6	APPARTAMENTO	204	512	9

Per gli stabili siti in Reggio Calabria - Contrada Gagliardi 58/Arangea - codice fabbr. 6560/01 e 6561/01 individuati nell'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, alla pagina 19 del supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario degli interi stabili da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio GNA 5 anziché 270 e GNA/5 e della particella n. 475 anziché numeri 710 e 475:

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Foglio	Particella	Sub
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	NEGOZIO	GNA/5	475	57
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	58
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	59
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	60
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	61
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	62
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	63
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	64
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	65
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	66
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	67
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	68
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	69
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	NEGOZIO	GNA/5	475	71
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	72
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	73
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	74
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	75
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	76
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	77

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Foglio	Particella	Sub
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	78
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	79
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	80
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	81
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	82
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	83
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	NEGOZIO	GNA/5	475	85
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	86
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	87
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	88
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	89
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	90
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	91
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	92
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	93
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	94
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	95
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	96
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	97
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	39
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	40
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	41
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	42
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	43
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	45
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	46
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	47
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	48
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	49
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	50
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	51
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	52
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	53
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	54
RC	REGGIO CALAB	6560/6561	CONTRADA GAGLIARDI 58/ARANGEA	APPARTAMENTO	GNA/5	475	55

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO

Elenco n.1 allegato al decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio n.37467 del 15.11.2004										Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Foglio	Part.
BO	BOLOGNA	0058/01	VIA IV NOVEMBRE,9 V.BATTISTI,12	16	7	17	26	719	3385,43	8	187	317
BO	BOLOGNA	0058/02	VIA IV NOVEMBRE,7	21	1	22	26	719	4072,26	8	187	318-358-317
BO	BOLOGNA	0058/03	VIA IV NOVEMBRE,5	2	5	1	187	318	2321,2	9	187	317-318-358-319-354
BO	BOLOGNA	0058/04	PZA ROOSEVELT,3	14	8	15	187	318	3039,65	9	187	319-354
BO	BOLOGNA	0058/05	VIA F. RISMONDO ANG. VIA DELLA ZECCA 2	8	14	11	187	318	3307,13	9	187	354-329
BO	BOLOGNA	0079/01	VIA FILOPANTI 4 gia rettificato con d.d. 30.7.04 pubblicato nella g.u. n.189 del 13.8.04	81	14	176	191	373	12757,91	9	191	373 - 374
BO	BOLOGNA	0079/02	VIA FILOPANTI 2 / MALAGUTI, 1 gia rettificato con d.d. 30.7.04 pubblicato nella g.u. n.189 del 13.8.04	53	11	138	191	372	9502,01	9	191	372 - 374
MT	FERRANDINA	7183/01	VIA L.DA VINCI	18	9	33	50	401	2977,7	13	44	99
NA	NAPOLI	0073/02	VIA REPUBBLICHE MARINARE 148	47	0	47	BAR/7	600	4240,7	17	BAR/7	599
PD	PADOVA	0283/03	VIA VALGIMIGLI 6	12	5	25	C/9	701	2174,07	18	C/9	709
PD	PADOVA	0283/04	VIA VALGIMIGLI 8	12	5	41	C/9	705	2338,26	18	C/9	710
PD	PADOVA	0283/05	VIA VALGIMIGLI 5	9	5	18	C/9	709	1842,27	18	C/9	701
PD	PADOVA	0283/08	VIA VALGIMIGLI 13	12	10	43	C/9	710	3131,58	18	C/9	705-704
RC	REGGIO CALAB.	0239/01	VIA NAZIONALE PENTIMELE,87	88	4	90	270	710	11447,5	19	RC/21	222
RC	REGGIO CALAB.	0239/02	VIA NAZIONALE PENTIMELE,87	0	1	0	270	710	159,8	19	RC/21	222
RC	REGGIO CALAB.	0239/03	VIA NAZIONALE PENTIMELE,87	0	4	0	270	710	811,22	19	RC/21	222
RC	REGGIO CALAB.	0239/04	VIA NAZIONALE PENTIMELE,87	0	37	15	270	710	11223,8	19	RC/21	222
RC	REGGIO CALAB.	0239/05	VIA NAZIONALE PENTIMELE,87	0	7	0	270	710	390,4	19	RC/21	222
RC	REGGIO CALAB.	0239/06	VIA NAZIONALE PENTIMELE,87	0	4	0	270	710	177,14	19	RC/21	222
RC	REGGIO CALAB.	6535/01	VIA MODENA CICCARELLO TRAV. IV, 12	71	0	71	270	710	7631,64	19	RC/110	676-817
RM	ANZIO	6087/01	VIA DEI PESCI N 1BIS ED.C5	32	0	32	220	380	1436,8	19	7	1810
RM	ANZIO	6088/01	VIA DEI PESCI N 10 ED.C6	40	0	40	220	380	2590	19	7	1807
RM	ANZIO	6089/01	VIA DEI PESCI N 1BIS ED.C7	33	0	33	220	380	2158,49	19	7	1808
RM	ANZIO	6090/01	VIA DEI PESCI N 1BIS ED.C8	16	0	16	220	380	718,4	19	7	2021

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Foglio	Part.
RM	GUIDONIA MONTECELIO	6078/01	VIA TOMMASO DAL MOLIN 33-35-37	30	6	30	78	114	3287,23	20	MON/30	477
RM	GUIDONIA MONTECELIO	6079/01	VIA TOMMASO DAL MOLIN 13-15-17	30	7	30	78	114	3418,15	20	MON/30	478
RM	GUIDONIA MONTECELIO	6149/01	VIA NUMA POMPILIO 61	58	20	167	78	114	5507,93	20	MON/30	509
RM	GUIDONIA MONTECELIO	6157/01	VIA M. AURELIO, 48/50	60	13	177	78	114	7768,92	20	MON/31	329
RM	ROMA	0013/01	VIA SIRTE 36	16	7	1	566	284	1884,8	20	566	284-286
RM	ROMA	0027/02	VIA VALERIO FLACCO 11 LOTTO B	112	4	113	956	165	9774,32	21	956	164-165
RM	ROMA	0027/03	VIA T COLLATINO 16 LOTTO C	64	0	64	956	255	5353,79	21	956	154
RM	ROMA	0105/11	PZA ATENEO SALESIANO 69	44	4	16	259	146	3427	22	259	65
RM	ROMA	6046/01	VIA F. TOVAGLIERI, 392 ED. B3	64	0	67	648	325	5409,76	23	648	389
RM	ROMA	6067/01	VIA CHIUSAFORTE 9	60	10	62	648	325	6179,85	24	121	1407
RM	ROMA	6125/01	VIA ARTA TERME 146 SC A E B	56	0	99	122	2285	5561,23	24	122	2189
RM	ROMA	6126/01	VIA MONTI DELLA STORTA 30	18	0	37	122	2285	2120,47	24	46	1040
RM	ROMA	6135/01	VIA ARTA TERME 146 SC C E D	40	0	88	122	2285	3749,77	24	122	2190
RM	ROMA	6156/01	VIA POGGIO A. CAIANO 5 SETTEBA	30	14	30	13	0	3060,11	24	132	1543-1544
RM	ROMA	6184/01	VIA SBRICOLI,13 E 23 PORTUENSE	42	8	50	79	415	3660,24	24	769	599
RM	ROMA	7174/01	VIA S.GETULLO,120- R3 -	10	2	65	91	166	1931,4	25	295	2218
RM	ROMA	7174/02	VIA S.GETULLO,120- R3 -	30	0	30	91	166	2995,4	25	295	2218
RM	ROMA	7174/03	VIA POPILIA 11 COMP R4	14	0	59	91	166	2335	25	295	2213
RM	ROMA	7174/04	VIA POPILIA,11 - R4 - LO	28	0	29	91	166	2805,4	25	295	2213
TA	TARANTO	7190/01	P.ZA G.B. TEDESCO 3 QUART PAOLO	26	2	19	76	808	2829,9	26	206	31
TA	TARANTO	7190/02	P.ZA G.B. TEDESCO 5 QUART PAOLO	38	3	21	76	808	4108,39	26	206	31
TA	TARANTO	7190/03	P.ZA G.B. TEDESCO 4 QUART PAOLO	0	12	0	76	808	4641,29	26	206	31
TA	TARANTO	7190/04	P.ZA G.B. TEDESCO 4A QUART PAOLO	0	0	89	76	808	1207,91	26	206	31
TV	TREVISO	0257/02	VIA CAPODISTRIA 10 - 24	76	0	130	A/6	1271	7433,37	28	A/6	1272

Elenco n. 2 - allegato al decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio n.37467 del 15.11.2004											Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
AN	ANCONA	6387/01	Via S. Martino 23	SOFFITTE	A	2	8	0	6	31	8	179	6
AN	ANCONA	6387/01	Via S. Martino 23	UFFICIO	A	1	8	0	6	31	8	179	6
CS	COSENZA	7034/01	VIA MICELI 41	APPARTAMENTO	A	2	75	235	44	37	13	425	4
CS	COSENZA	7034/01	VIA MICELI 41	APPARTAMENTO	A	1	75	235	45	37	13	425	3
CS	COSENZA	7034/01	VIA MICELI 41	APPARTAMENTO	A	3	75	235	46	37	13	425	5
CS	COSENZA	7034/01	VIA MICELI 41	APPARTAMENTO	A	5	75	235	47	37	13	425	6
CS	COSENZA	7034/01	VIA MICELI 41	APPARTAMENTO	A	6	75	235	48	37	13	425	7
CS	COSENZA	7034/01	VIA MICELI 41	APPARTAMENTO	A	7	75	235	49	37	13	425	9
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 16	APPARTAMENTO	A	5	119	365	55	44	71	1630	21
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 16	APPARTAMENTO	A	6	119	365	56	44	71	1630	22
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 16	APPARTAMENTO	A	7	119	365	57	44	71	1630	23
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 16	APPARTAMENTO	A	8	119	365	58	44	71	1630	24
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 10	APPARTAMENTO	B	4	119	365	59	44	71	1630	31
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 10	APPARTAMENTO	B	3	119	365	60	44	71	1630	30
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 10	APPARTAMENTO	B	5	119	365	61	44	71	1630	32
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 10	APPARTAMENTO	B	6	119	365	62	44	71	1630	33
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 10	APPARTAMENTO	B	7	119	365	63	44	71	1630	34
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 10	APPARTAMENTO	B	8	119	365	64	44	71	1630	35
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 7	APPARTAMENTO	C	3	119	365	65	44	71	1630	41
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 7	APPARTAMENTO	C	4	119	365	66	44	71	1630	42
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 7	APPARTAMENTO	C	5	119	365	67	44	71	1630	43
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 7	APPARTAMENTO	C	6	119	365	68	44	71	1630	44
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 7	APPARTAMENTO	C	7	119	365	69	44	71	1630	45
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 7	APPARTAMENTO	C	8	119	365	70	44	71	1630	46
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 3	APPARTAMENTO	D	4	119	365	71	44	71	1630	55
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 3	APPARTAMENTO	D	1	119	365	72	44	71	1630	52
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 3	APPARTAMENTO	D	2	119	365	73	44	71	1630	53
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 3	APPARTAMENTO	D	3	119	365	74	44	71	1630	54
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 13	APPARTAMENTO	F	3	119	365	75	44	71	1630	65
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 13	APPARTAMENTO	F	4	119	365	76	44	71	1630	66
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 19	APPARTAMENTO	G	3	119	365	77	44	71	1630	72

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 19	APPARTAMENTO	G	4	119	365	78	44	71	1630	73
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 19	APPARTAMENTO	G	1	119	365	79	44	71	1630	70
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 19	APPARTAMENTO	G	2	119	365	80	44	71	1630	71
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	12	119	365	83	44	71	1630	91
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	14	119	365	84	44	71	1630	93
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	15	119	365	85	44	71	1630	94
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	16	119	365	86	44	71	1630	95
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	19	119	365	88	44	71	1630	98
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	2	119	365	89	44	71	1630	81
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	21	119	365	90	44	71	1630	100
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	22	119	365	91	44	71	1630	101
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	24	119	365	92	44	71	1630	103
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	25	119	365	93	44	71	1630	104
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	7	119	365	95	44	71	1630	86
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	8	119	365	96	44	71	1630	87
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	BOX (AUTORIMESSA SIN	W	9	119	365	97	45	71	1630	88
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO BOX	MAGAZZINO O DEPOSITO	W	1	119	365	98	45	71	1630	77
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 5	NEGOZIO	W	4	119	365	100	45	71	1630	11
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 6	NEGOZIO	W	10	119	365	101	45	71	1630	12
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 17	NEGOZIO	W	11	119	365	102	45	71	1630	7
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 1	NEGOZIO	W	2	119	365	103	45	71	1630	9
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 20	NEGOZIO	W	3	119	365	104	45	71	1630	4
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 2	NEGOZIO	W	5	119	365	105	45	71	1630	8
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 4	NEGOZIO	W	6 BIS	119	365	106	45	71	1630	10
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 8	NEGOZIO	W	9	119	365	108	45	71	1630	13
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 18	NEGOZIO	W	6	119	365	109	45	71	1630	5
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 10	UFFICIO	B	1	119	365	112	45	71	1630	28
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 7	UFFICIO	C	2	119	365	113	45	71	1630	40
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO 15	UFFICIO	D	0	119	365	114	45	71	1630	49
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO, 14	UFFICIO	E	1	119	365	115	45	71	1630	59
MT	MATERA	7152/01	PIAZZA MULINO, 14	UFFICIO	E	2	119	365	116	45	71	1630	60

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
PG	PERUGIA	6341/01	VIA XX SETTEMBRE 150	APPARTAMENTO	A	1	*	*	*	52	252	8	10
PG	PERUGIA	6341/01	VIA XX SETTEMBRE 150	POSTO MACCHINA COP.	A	1	*	*	*	52	252	8	119
PS	PESARO	6918/01	VIA BORGOMOZZO,10 V. CURIEL12 CATTANEO	UFFICIO	C	1	864	877	38	53	67	1216	37
RC	REGGIO CALAB.	6921/01	VIA REGGIO CAMPI 6 12	UFFICIO	N	1	864	877	39	54	RC/87	586 - 587	2
RM	ROMA	0105/01	VIA G PRINA 42 44	NEGOZIO	W	1	259	71	7	60	259	71	6
RM	ROMA	0105/01	VIA G PRINA 38 40	NEGOZIO	W	2	259	71	8	60	259	71	5
RM	ROMA	0105/01	VIA COCCO ORTU 6 8	NEGOZIO	W	3	259	71	9	60	259	71	7
RM	ROMA	0105/02	VIA COCCO ORTU 14	MAGAZZINO O DEPOSITO	B	1	259	71	11	60	259	71	162
RM	ROMA	0105/02	VIA COCCO ORTU 14	MAGAZZINO O DEPOSITO	B	3	259	71	10	60	259	71	164
RM	ROMA	0105/02	VIA COCCO ORTU 14	NEGOZIO	W	2	259	71	7	60	259	71	9
RM	ROMA	0105/02	VIA COCCO ORTU 14	NEGOZIO	W	3	259	71	9	60	259	71	10
RM	ROMA	0118/10	VIA PIEGARO 158	NEGOZIO	W	5	936	273	47	62	936	273	1
RM	ROMA	0118/10	VIA PIEGARO 156	NEGOZIO	W	4	936	273	47	62	936	273	48
RM	ROMA	0179/04	VIA PONZIO COMINIO 86	NEGOZIO	W	8	956	444	4	63	956	444	3
RM	ROMA	0183/01	VIA MODIGLIANI 36 38 40	MAGAZZINO O DEPOSITO	W	1	845	202	22	63	845	202	2
RM	ROMA	0183/01	VIA MODIGLIANI 42 44	MAGAZZINO O DEPOSITO	W	2	845	202	23	63	845	202	1
RM	ROMA	0192/02	VIA DEI TRAGHETTI 161 PAL 2	UFFICIO	A	2	1079	394	501	65	1079	394	1
RM	ROMA	0216/01	VIA DEI TRAGHETTI	NEGOZIO	W	1	1079	419	19	67	1079	420	1
RM	ROMA	0216/01	VIA DEI TRAGHETTI	NEGOZIO	W	2	1079	419	20	67	1079	420	2
RM	ROMA	6031/01	VIA FALCONIERI 31	AUTORIMESSA	A	1	41	285	18	74	455	142	124
RM	ROMA	6128/01	VIA PELTECHIAN 10	NEGOZIO	A	3	959	685	22	75	959	685	2
RM	ROMA	6128/01	VIA PELTECHIAN 10	NEGOZIO	A	6	959	685	10	75	959	685	3
RM	ROMA	6128/01	VIA PELTECHIAN 10	NEGOZIO	A	9	959	685	59	75	959	685	4
RM	ROMA	6128/01	VIA PELTECHIAN 10	NEGOZIO	A	11	959	685	65	75	959	685	5
RM	ROMA	7242/01	LARGO VIRGILIO BROCCHI 65	NEGOZIO	F	65	853	568	14	78	853	740	5
RM	ROMA	7242/01	LARGO VIRGILIO BROCCHI 62	NEGOZIO	G	62	853	568	15	78	853	740	6
RM	ROMA	7242/01	LARGO VIRGILIO BROCCHI 58	NEGOZIO	M	58	853	568	16	78	853	740	7
RM	ROMA	7242/01	LARGO VIRGILIO BROCCHI 57	NEGOZIO	N	57	853	568	17	78	853	739	8
RM	ROMA	7242/01	LARGO VIRGILIO BROCCHI 56	NEGOZIO	O	56	853	568	18	78	853	738	6
RM	ROMA	7242/01	LARGO VIRGILIO BROCCHI 54	NEGOZIO	P	54/55	853	568	19	78	853	739	5
RM	ROMA	7242/01	LARGO PIERO BARGELLINI 9	NEGOZIO	Q	9	853	568	20	78	853	738	9

04A11337

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 novembre 2004.

Proroga dei termini per l'entrata in vigore del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato *A* alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04. (Deliberazione n. 191/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 novembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la delibera dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04).

Considerato che:

con la deliberazione n. 126/04 l'Autorità ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);

la delibera n. 126/04 ha fissato al 1° novembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale e il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 11 del Codice di condotta commerciale, devono trasmettere ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto;

alcuni esercenti il servizio di vendita hanno richiesto chiarimenti sul testo del Codice di condotta commerciale e segnalato l'opportunità di consentire che l'invio del documento informativo possa avvenire anche in allegato ai documenti di fatturazione;

Ritenuto che le esigenze di chiarimento possano aver ritardato le operazioni di predisposizione dei nuovi contratti e che l'opportunità di consentire l'invio del documento informativo utilizzando anche il normale ciclo di fatturazione possa essere accolta in quanto non ostacola lo sviluppo del mercato e non fa venir meno le tutele predisposte per i clienti finali;

Delibera:

1. Di prorogare al 1° dicembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale allegato alla delibera 22 luglio 2004, n. 126.

2. Di fissare al 31 gennaio 2005 il termine massimo entro cui gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 11 del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale, trasmettono ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui all'art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Milano, 4 novembre 2004

Il presidente: Ortis

04A11323

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2004.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario (pos. 13342). (Deliberazione n. 04/590).

FILT/CGIL - Segreteria nazionale
FIT/CISL - Segreteria nazionale
UILT/UIL - Segreteria nazionale
SALPAS/FISAPS-Segreteria nazionale
UGL/AT - Segreteria nazionale
FISE - Federazione italiana imprese di servizi
AGENS - Agenzia confederale dei trasporti e servizi connessi
e p.c.
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ferrovie dello Stato S.p.a. - Direzione risorse umane relazioni industriali

LA COMMISSIONE

Udita la proposta dei commissari Michele Figurati e Giampiero Proia, delegati per il settore;

Premesso:

1) che, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse è stata originariamente dettata dall'accordo nazionale stipulato in data 25 maggio 1993 da AUSITRA (ora FISE) e da FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 21 ottobre 1993;

2) che, con delibera n. 01/104 del 21 settembre 2001, la Commissione ha invitato le parti a procedere in tempi brevi all'adeguamento dell'accordo del 25 maggio 1993 alle disposizioni della legge n. 83 del 2000, al fine di predisporre un insieme di regole che salvaguardi, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente tutelati;

3) che, in mancanza dell'auspicato accordo, la Commissione avrebbe considerato attivata la procedura preliminare all'adozione della provvisoria regolamentazione di cui all'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

4) che, con delibera n. 02/63 del 18 aprile 2002, la Commissione ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un adeguamento dell'accordo sulle prestazioni indispensabili vigente nel settore dal 1993;

5) che, durante le audizioni con le parti, svoltesi presso la Commissione in data 2 maggio 2002, non sono emersi particolari ostacoli al raggiungimento di un adeguamento dell'accordo soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili, della durata massima della prima azione di sciopero e delle successive, degli intervalli e delle franchigie, anche in connessione alla regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario;

6) che, malgrado la dichiarata disponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo, la Commissione non ha ricevuto notizie in ordine allo stato delle trattative;

7) che, con delibera n. 02/106 del 6 giugno 2002, la Commissione ha formulato una proposta di provvisoria regolamentazione in tema di preavviso, durata, franchigie, intervalli, prestazioni indispensabili e procedure di raffreddamento e di conciliazione, auspicando «un costruttivo intervento negoziale delle stesse parti sociali»;

8) che, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte delle parti sociali e delle associazioni degli utenti, ha svolto una audizione in data 27 giugno 2002 nel corso della quale le parti hanno dichiarato che fosse concretamente possibile raggiungere un accordo sulle prestazioni indispensabili entro il 20 luglio 2002;

9) che, in data 25 luglio 2002, le parti (FISE e organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS-FISAFS, UGL-AT) hanno raggiunto un accordo il quale, peraltro, in relazione alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, faceva rinvio alla disciplina prevista nel C.C.N.L. del 24 aprile 2001, riguardante le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti;

10) che, tale accordo è stato inviato alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, le quali hanno espresso una valutazione favorevole in ordine alla proposta di regolamentazione;

11) che, tuttavia, con nota del 12 settembre 2002, la Commissione ha ritenuto comunque di sottoporre alle parti una serie di osservazioni relative a:

a) adeguamento franchigie a quelle operanti per il settore del trasporto ferroviario;

b) illegittimità della previsione della revoca dello sciopero con ventiquattro ore di anticipo sull'inizio dello stesso, in relazione all'art. 2, comma 6, legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

c) insufficienza delle prestazioni indispensabili così come previste, con particolare riferimento alla pulizia dei servizi igienici, e alla sola fornitura di acqua per le attività di accompagnamento e ristorazione; insufficiente livello di sicurezza per la custodia dei passaggi a livello;

d) mancato inserimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione all'interno del testo dell'accordo;

12) che, con nota dell'11 aprile 2003, la Commissione sollecitava le parti a pervenire ad una disciplina negoziale che tenesse conto delle indicazioni contenute nella nota del 12 settembre 2002;

13) che, in data 24 aprile 2003, le parti (FISE, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS/FISAFS e UGL-AT) hanno raggiunto un accordo;

14) che, le associazioni degli utenti, alle quali tale accordo è stato inviato per l'acquisizione del relativo parere, hanno espresso una valutazione negativa per quanto attiene la previsione della durata di quarantotto ore delle astensioni successive alla seconda;

15) che, con nota del 3 luglio 2003, la Commissione ha formulato una serie di rilievi a tale accordo per quanto riguarda:

a) insufficienza della pulizia prevista delle ritirate dei treni a lunga percorrenza;

b) illegittimità della previsione di fasce orarie per la custodia dei passaggi a livello;

c) eccessiva limitazione delle prestazioni indispensabili relative all'accompagnamento notte e alla ristorazione ferroviaria nei treni a lunga percorrenza;

16) che, in data 14 ottobre 2003, si è svolta presso la Commissione un'ulteriore audizione richiesta dalle parti durante la quale queste hanno nuovamente dichiarato la disponibilità ad addivenire ad un accordo che tenesse conto delle indicazioni formulate dalla Commissione;

17) che, malgrado i numerosi inviti da parte della Commissione, quest'ultima non ha più ricevuto notizie;

18) che, con nota del 22 gennaio 2004, la Commissione ha sollecitato le parti a comunicare lo stato delle trattative senza ricevere risposta;

19) che, con delibera n. 04/339 del 13 maggio 2004, la Commissione ha espresso un giudizio di inidoneità dell'accordo del 24 aprile 2003 sulle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario e, conseguentemente, ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria;

20) che, in data 14 luglio 2004, presso la sede della Commissione, si è svolta un'audizione ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT, FIT, SALPAS, UGL e UILT;

21) che, in data 21 luglio 2004, presso la sede della Commissione si è svolta un'audizione con i rappresentanti della FISE e dell'AGENS a seguito della quale quest'ultima, in data 22 luglio 2004, ha inviato una nota di precisazioni;

22) che, al fine di addivenire ad un accordo, in data 8 settembre 2004 la Commissione ha indetto un'ulteriore audizione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT, FIT, SALPAS, UGL e UILT, nonché con i rappresentanti della FISE e dell'AGENS;

23) che, le parti, nel corso dell'audizione, si sono dichiarate disponibili a raggiungere un accordo e hanno chiesto a tal fine di potersi incontrare nuovamente presso i locali della Commissione;

24) che, la Commissione, in data 9 settembre 2004, ha convocato nuovamente le parti per un ulteriore incontro in data 28 settembre 2004 finalizzato alla definizione dell'accordo;

25) che, con nota del 21 settembre 2004, le organizzazioni sindacali FIT, UILT, SALPAS e UGL hanno dichiarato l'indisponibilità ad un ulteriore incontro e nel contempo hanno inviato una proposta di accordo contenente le modifiche a cui le organizzazioni sindacali erano disponibili;

26) che, la FILT-CIGL, comunicando anch'essa la non disponibilità all'incontro, non ha inviato alcuna indicazione;

27) che, le organizzazioni sindacali non hanno ritenuto necessario essere presenti all'audizione che è stata convocata dalla Commissione per il giorno 28 settembre 2004 e che si è tenuta con FISE ed AGENS che hanno ribadito le osservazioni in precedenza formulate consegnando alcune precisazioni scritte;

Considerato:

1) che, alla luce dei principi dettati dalla legge n. 146/1990, e successive modifiche, gli scioperi nel settore degli appalti e dell'indotto ferroviario devono essere effettuati secondo regole e procedure che assicurino l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti degli utenti costituzionalmente garantiti e, in particolare, non devono incidere, anche per effetto della combinazione tra conflitti riguardanti diversi settori, sia sul diritto alla mobilità garantita dalla circolazione ferroviaria, (come peraltro costantemente ribadito dalla Commissione e, nella sostanza, condiviso dalle parti stesse), sia sui diritti alla salute ed alla sicurezza;

2) che la tutela di tali diritti richiede, tra l'altro, che le prestazioni indispensabili siano puntualmente erogate, e che in occasione degli scioperi non vengano posti in essere comportamenti diretti ad impedire la circolazione dei treni e la operatività delle stazioni ferroviarie;

3) che, l'accordo raggiunto dalle parti in data 24 aprile 2003, pur realizzando un parziale adeguamento dell'accordo del 25 maggio 1993 alle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 83 del 2000 ed alle nuove esigenze emerse nel settore, non è pienamente idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

4) che, pertanto, appare opportuno procedere all'adozione della regolamentazione provvisoria che tenga conto, per quanto possibile, delle indicazioni previste dalle parti con l'accordo del 24 aprile 2003 e delle successive osservazioni esposte in sede di audizione ed inviate mediante documenti scritti, sostituendole ed integrandole, per quanto necessario a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

5) che, con riguardo specifico alle problematiche della custodia dei passaggi a livello, si rileva che la particolare natura di tali attività incide direttamente sulla tutela del diritto alla sicurezza, dell'integrità di persone, animali e cose, onde essa non consente che i lavoratori addetti possano sospendere la loro prestazione e ciò anche perché la concreta organizzazione del lavoro, allo stato, prevede l'adibizione a tali passaggi a livello di un numero minimo essenziale e irriducibile di persone; di conseguenza, sussistente anche la parziale manifestazione di disponibilità da parte di talune organizzazioni sindacali, si ritiene opportuno introdurre, in via temporanea, e salvo nuova organizzazione (tecnologica o del lavoro) del controllo dell'attività di custodia, l'istituto dello sciopero c.d. virtuale, di cui vengono individuate le modalità tecniche al fine di garantire che l'esercizio del diritto di sciopero anche da parte di codesto personale possa determinare concreti effetti sulla controparte datoriale;

ADOTTA

la seguente regolamentazione provvisoria, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni:

Art. 1.

Prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni intervenute con la legge n. 83 dell'11 aprile 2000, quelle relative a:

A) Pulizia vetture ferroviarie e prestazioni connesse:

rifornitura acqua, rifornitura accessori igienici e pulizia delle ritirate tra cui vuotatura dei reflui dai serbatoi delle ritirate chimiche con sistema a ciclo chiuso secondo la normale cadenza (il 50% dei servizi effettivamente utilizzabili con priorità ai servizi per disabili);

raccolta oggetti pericolosi (come ad esempio bottiglie di vetro), ed eliminazione condizioni di scivolamento;

pulizia grossolana (bottiglie di plastica, lattine, giornali e riviste) negli scioperi di ventiquattro ore;

raccolta siringhe;

deposito delle immondizie raccolte nei luoghi previsti all'interno degli impianti ferroviari;

pulizia vetri frontali dei locomotori in servizio ed eventuali interventi su chiamata per i treni in transito;

aggancio e sgancio mantici di intercomunicazione;

sostituzione batterie delle vetture in servizio.

B) Impianti e locali:

rimozione materiali e liquidi che possano limitare la sicurezza dei viaggiatori;

servizi igienici aperti al pubblico (negli impianti ove esistano più servizi igienici, quelli da garantire saranno individuati su indicazione del titolare della stazione). Nei servizi individuati la pulizia dovrà essere effettuata con la normale cadenza;

pulizia locali adibiti a pronto soccorso ed infermerie.

C) Custodia passaggi a livello.

Per tali attività le prestazioni indispensabili sono assicurate dalla disciplina che segue:

a fronte di proclamazione di sciopero virtuale ritualmente effettuata, l'azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.

In tal caso, il personale interessato effettuerà la normale prestazione rinunciando alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero.

L'azienda verserà l'importo corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo.

Le somme risultanti da quanto sopra previsto, su accordo delle parti, saranno devolute per finalità benefiche o di interesse sociale o, in caso di mancato accordo, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989.

Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del personale alla metà della retribuzione netta, l'azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.

Nel caso in cui l'azienda non intenda aderire allo sciopero virtuale, l'astensione dal lavoro non potrà superare i quindici minuti ed essere effettuata nel rispetto delle fasce orarie previste dall'Accordo sui servizi minimi essenziali relativo al personale dipendente dalle società del Gruppo FS del 23 novembre 1999, e successive modifiche.

In tale circostanza, i treni che dovessero circolare nel periodo suddetto sulle tratte interessate, saranno fermati nella stazione ferroviaria immediatamente precedente per il tempo necessario a riprendere il viaggio in condizioni di sicurezza.

Art. 2.

Minimi di servizio

Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, saranno assicurate attraverso l'impiego di un contingente minimo di personale addetto.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, sarà mantenuto in servizio il personale strettamente necessario.

Sia il contingente minimo, sia il personale addetto alla sicurezza, sia gli eventuali presidi di pronto intervento saranno determinati, di volta in volta, fra imprese ed organizzazioni sindacali in sede aziendale, in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia dei servizi prestati, alla dimensione degli impianti ed alla durata degli scioperi.

In caso di mancato accordo, in via transitoria ed in attesa della soluzione dell'eventuale contrasto, sarà adottato il piano predisposto dall'azienda che dovrà comunque trasmetterlo alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero.

Art. 3.

Modalità di esercizio del diritto di sciopero

La proclamazione di ogni sciopero, è comunicata per iscritto all'azienda con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e con l'indicazione della data nonché dell'ora di inizio e cessazione dell'astensione dal lavoro.

Gli scioperi a livello nazionale saranno comunicati dalle organizzazioni sindacali proclamanti a FISE ed AGENS che provvederanno ad informare a loro volta le singole imprese associate.

In tal caso il preavviso sarà di dodici giorni.

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva, anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse, deve essere assicurato un intervallo minimo di tre giorni di calendario.

Art. 4.

Durata

Il primo sciopero per ogni vertenza, non può superare la durata di mezzo turno per ogni turno.

Il secondo sciopero ed i successivi, relativi alla stessa vertenza, non possono superare la durata di un turno per ogni turno (ventiquattro ore complete).

Art. 5.

Criteri per l'individuazione dei lavoratori da assegnare allo svolgimento delle prestazioni indispensabili

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili sopraindicate, si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee; in ogni caso i lavoratori a

riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione dal lavoro coincida con tali giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti alla successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati:

1) ordine alfabetico (a partire dalla lettera a), per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista nel ciclo delle turnazioni;

2) i preposti o loro sostituti provvederanno ad affiggere l'elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti, almeno tre giorni di calendario prima dell'inizio dell'agitazione sindacale, indicando i nominativi del personale da assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili. Sarà data contestuale comunicazione scritta ai singoli lavoratori e per conoscenza alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo che hanno indetto l'astensione dal lavoro;

3) qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati risulteranno assenti per malattia o infortunio, si procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni sindacali.

Art. 6.

Revoca dello sciopero proclamato

1. Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza le informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero.

2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall'abuso di proclamazioni non seguite da scioperi (c.d. «effetto annuncio»), revoche più ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di garanzia o della pubblica autorità, ovvero, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dalla presente regolamentazione.

3. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un nuovo sciopero.

Art. 7.

Franchigie

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 3 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;

dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, e le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

Art. 8.

Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi nel caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.

Art. 9.

Accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria

In riferimento ai comparti di accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria compresi nel C.C.N.L. 24 aprile 2001, sono indicate le seguenti integrazioni relative alle modalità, alla durata, alle franchigie ed alle prestazioni indispensabili.

In questi comparti si applicano le norme relative alla modalità di esercizio del diritto di sciopero (art. 3), alla durata (art. 4), alle franchigie (art. 7), alle prestazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

Prestazioni indispensabili:

deve essere assicurata la distribuzione di acqua sui treni a lunga percorrenza.

Modalità, durata e franchigie:

art. 3 e art. 7 con le stesse condizioni sopra riportate;

art. 4 con la presente articolazione:

personale sedentario:

stessa articolazione dell'art. 4;

personale viaggiante:

il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata del viaggio di andata o del viaggio di ritorno previsto nel turno di servizio;

le ulteriori astensioni, relative alla stessa vertenza, non potranno superare la durata dell'intero servizio-viaggio di andata e ritorno-previsto in turno

Le imprese comunque decurteranno, ad ogni singolo lavoratore che abbia aderito allo sciopero, un corrispettivo economico massimo pari al numero di ore relativo all'astensione dal lavoro programmata ed effettuata.

A tale scopo le parti, in sede locale, sono impegnate ad individuare opportune soluzioni per garantire la risoluzione sopra esposta.

Art. 10.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione.

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B) Divieto di azioni unilaterali.

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza.

C) Prima fase della procedura.

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacali dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli otto giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, comportano l'esaurimento della procedura. I predetti comportamenti, e comunque il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, *m)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D) Seconda fase della procedura.

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera *c)*, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta.

E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione dello sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

Art. 11.

Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dall'effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia.

Dispone

la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SALPAS-FISAFS, UGL/AT e alla FISE e all'AGENS, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle principali organizzazioni di rappresentanza degli utenti, ACU, Adiconsum, ADOC, Adusbef, Altroconsumo, Centro tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione nazionale Consumatori.

Dispone inoltre

a norma dell'art. 13, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 146 del 1990, la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2004

Il presidente: MARTONE

04A11314

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 9 novembre 2004.

Iscrizione nel registro prefettizio della società cooperativa «LA.SE.R. Lavoratori servizi ristorativi - Società cooperativa a r.l.», in Narni Scalo.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «LA.SE.R.» lavoratori servizi ristorativi - società cooperativa a r.l., con sede in via Del Parco n. 25 - Narni Scalo, costituita a rogito dal notaio dott. Paolo Cirilli in data 25 maggio 2004, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione produzione e lavoro;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 15 settembre 2004 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La soc. cooperativa «LA.SE.R. lavoratori servizi ristorativi - società cooperativa a r.l.», con sede in Narni Scalo, via del Parco n. 25, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, Sezione produzione e lavoro della provincia di Terni.

Terni, 9 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A11277

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.20858-XV.J(3496) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Echaton Colpo» (peso netto g 474) è riconosciuto, su istanza del sig. Persello Alberto in nome e per conto della «E.P.M. S.a.s.» con sede in Basiliano (Udine) - loc. Vissandone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.20856-XV.J(3495) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Bomber 99» (peso netto g 22) è riconosciuto, su istanza del sig. Persello Alberto in nome e per conto della «E.P.M. S.a.s.» con sede in Basiliano (Udine) - loc. Vissandone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3560-XV.J(3499) del 6 ottobre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Echaton X 2» (peso netto g 630) è riconosciuto, su istanza del sig. Persello Alberto in nome e per conto della «E.P.M. S.a.s.» con sede in Basiliano (Udine) - loc. Vissandone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8543-XV.J(3175) del 6 ottobre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «11/2+.» (peso netto g 1407); «9/$$.» (peso netto g 651) e «9/4B+.» (peso netto g 880) sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montano Antilia (Salerno) - loc. Serra - fraz. Massicelle, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A11119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Tessil 2B soc. coop. a r.l.», con sede in Banzi (Potenza), via Poerio, n. 59, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta, in data 1° giugno 1988, repertorio n. 1993, codice fiscale n. 00985970763, B.U.S.C. n. 2116/236630;

2) «Soc. coop. sociale Ser.Int. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), via Ruggero di Lauria, n. 7, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta, in data 25 marzo 2000, repertorio n. 12524, codice fiscale n. 01424470761, B.U.S.C. n. 2983/203096;

3) «Burgentina soc. coop. a r.l.», con sede in Brienza (Potenza), Contrada Monte n. 1, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero, in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 501, codice fiscale n. 01382540761, B.U.S.C. n. 2991/293104;

4) «Soc. coop. sociale Don Orione a r.l.», con sede in Lauria (Potenza), piazza S. Severino n. 5, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino, in data 7 giugno 1997, repertorio n. 38437, codice fiscale n. 01293930762, B.U.S.C. n. 2818/290181,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A11267

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1. Società cooperativa «L'Ecologica Jonica Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Metaponto, n. 10300 - costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto in data 25 marzo 1987, repertorio n. 63921, raccolta n. 4811, posizione B.U.S.C. n. 1921/228697, codice fiscale n. 01070940737;

2. Società cooperativa «Edilcoop Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), via Dante, n. 65 - costituita per rogito notaio dott. Raffaele Leogrande di Laterza in data 28 gennaio 1986, repertorio n. 66976, raccolta n. 10872, posizione B.U.S.C. n. 1747/218282, codice fiscale n. 01015890732;

3. Società cooperativa «Se.Tra.L. Soc. coop. a r.l.» con sede legale in Laterza (Taranto), via Monte Santo, n. 10 - costituita per rogito notaio dott. Raffaele Leogrande di Laterza in data 24 ottobre 1992, repertorio n. 79397, raccolta n. 15313, posizione B.U.S.C. n. 2275/262090, codice fiscale n. 01909900738;

4. Società cooperativa «Li.Ca. Appalti Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via San Gallo, n. 1 - fraz. San Francesco degli Aranci - costituita per rogito notaio dott. Ettore Leccese di Taranto in data 3 maggio 1990, repertorio n. 9263, raccolta n. 3044, posizione B.U.S.C. n. 2117/248079, codice fiscale n. 01088550734;

5. Società cooperativa «Edilizia Tarantina Soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Gobetti, n. 2 - costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 26 maggio 1989, repertorio n. 45925, raccolta n. 12034, posizione B.U.S.C. n. 2077/243140, codice fiscale n. 01783140732;

6. Società cooperativa «Verde Azzurro Soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Duomo, n. 127 - costituita per rogito notaio dott. Prospero Mobilio di Taranto in data 18 luglio 1989, repertorio n. 6212, raccolta n. 4023, posizione B.U.S.C. n. 2081/243454, codice fiscale n. 01787230737;

7. Società cooperativa «Agricola vivai del Salento Soc. coop. a r.l.» con sede legale in Manduria (Taranto) - via XX Settembre, n. 75 - costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 4 novembre 1987 repertorio n. 10345, posizione B.U.S.C. n. 1959/231771, codice fiscale n. 01718130733;

8. Società cooperativa «Grandi vivai dello Jonio Soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Metaponto, n. 10300 - fraz Lido Azzurro - costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 7 settembre 1990, repertorio n. 34017, raccolta n. 3056, posizione B.U.S.C. n. 2136/249949, codice fiscale n. 01826560730.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat, n. 33 - 74100 Taranto.

04A11030

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34929 del 15 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Eldo Marche, con sede in Roma, unità di Ancona - Fano (Pesaro) - Jesi (Ancona) - Macerata - P. S. Elpidio (Ascoli Piceno) - Senigallia - (Ancona), per il periodo dal 15 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34931 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 2 luglio 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 34932 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Dai Telecom, con sede in Sgonico (Trieste), unità di Sgonico (Trieste), per il periodo dal 16 gennaio 2004 al 15 luglio 2004.

Con decreto n. 34933 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tekfor, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34934 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza, unità di Brunello (Varese) - Castelvetro di Modena (Modena) - Ceprano (Frosinone) - Potenza, per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 34935 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aprilia, con sede in Noale (Venezia), unità di Noale e Scorzè (Venezia) per il periodo dal 1º giugno 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34936 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Dei Giovi Costruzioni in liquidazione con sede in Milano, unità di Cormano (Milano) per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34937 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Maggiora, con sede in Moncalieri (Torino) unità di Chivasso (Torino) - Moncalieri (Torino) per il periodo dal 8 luglio 2004 al 7 luglio 2005.

Con decreto n. 34938 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rubinetterie Rapetti in liquidazione, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Castiglione delle Stiviere (Mantova) - Solferino (Mantova), per il periodo dal 9 luglio 2004 all'8 luglio 2005.

Con decreto n. 34939 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla SCRL Cooperativa Sociale Praie Progetto Lavoro, con sede in Salerano Canavese (Torino), unità di Ivrea, via Jervis (Torino), per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 34940 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Nasa, con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 10 agosto 2004 al 9 agosto 2005.

Con decreto n. 34941 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mulat Gest, con sede in Lacedonia (Avellino), unità di Lacedonia (Avellino), per il periodo dal 19 maggio 2004 al 18 maggio 2005.

Con decreto n. 34942 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL La Proletaria, con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 34943 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Coop F.T.P. Società cooperativa, con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 5 maggio 2004.

Con decreto n. 34944 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL Cooperativa Portabagagli Staz. Ferroviaria, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 15 giugno 2004.

Con decreto n. 34945 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cooperativa Portabagagli G. Mazzini, con sede in Pescara, unità di Pescara per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 34946 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa di Lavoro e M.S. fra Portabagagli, con sede in Firenze, unità di Firenze, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 34947 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1º marzo 2003 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34949 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Algat, con sede in San Carlo Canavese (Torino), unità di Cuneo - San Carlo Canavese (Torino), Valgreghentino (Lecco), per il periodo dal 14 gennaio 2004 al 13 gennaio 2005.

Con decreto n. 34953 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di Sapri (Salerno), per il periodo dal 16 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004.

Con decreto n. 34954 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bulgarelli Industria, con sede in Milano, unità di Melzo (Milano), per il periodo dal 26 febbraio 2004 al 25 febbraio 2005.

Con decreto n. 34955 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. PCB, con sede in Corropoli (Teramo), unità di Corropoli (Teramo), per il periodo dal 18 novembre 2003 al 17 novembre 2004.

Con decreto n. 34956 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. PCB, con sede in Corropoli (Teramo) unità di Corropoli (Teramo) per il periodo dal 12 maggio 2003 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 34957 del 18 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL La Proletaria, con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34930 del 18 ottobre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 2 luglio 2004 al 1º gennaio 2005.

04A11108

Accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34930 del 18 ottobre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 2 luglio 2004 al 1º gennaio 2005.

04A11109

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di ottobre 2004, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2003	Ottobre	121,5	2,4	5,0
	Novembre	121,8	2,4	5,1
	Dicembre	121,8	2,3	5,0
	Media	*120,8*		
2004	Gennaio	122,0	2,0	4,7
	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1

04A11326

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 settembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 18, seconda colonna, all'art. 2, comma 1, dopo la lettera *b)*, sono inseriti i seguenti periodi:

«Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera *(a)*, che precede è versato dalla SCIC al MIUR sul conto di contabilità speciale n. 3001 del MIUR intestato al FAR aperto presso la Tesoreria Provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MIUR»).

Il corrispettivo in danaro per l'acquisto dei Crediti Ulteriori, di cui al successivo art. 4, è versato dalla SCIC al MIUR sul conto di cui al comma precedente.

2. Il MAP riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti MAP, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:

(a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad € 650.000.000, per il cui pagamento la SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei predetti titoli, al netto:

(i) del corrispettivo iniziale dovuto al MIUR ai sensi del presente articolo,

(ii) delle commissioni di collocamento dei titoli,

(iii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa SCIC ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad € 1.350.000,

(iv) di un importo di € 50.000 trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidità per fare fronte alle spese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione,

(v) nonché di un importo non inferiore ad € 30.000.000 trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti Ulteriori di cui al successivo art. 4,

(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8 siano stati completamente rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art. 6.».

04A11650

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401278/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.